

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 agosto 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2025, n. 20.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2025. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027. (26R00201)..... Pag. 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 2025, n. 14.

Disposizioni in materia di protezione delle piante. (26R00156)..... Pag. 21

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 2025, n. 15.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, "Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca". (26R00157) Pag. 24

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2025, n. 16.

Modifica della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, "Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica". (26R00158) Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 settembre 2025, n. 23.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (26R00162) Pag. 27

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 7 ottobre 2025, n. 59/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale. Abrogazione del d.p.g.r. 7/R/2018. (25R00367)..... Pag. 32

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2025, n. 16.

Servizio volontario di vigilanza ecologica. (26R00055) Pag. 41

REGOLAMENTO REGIONALE 11 agosto 2025, n. 17.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. (26R00065)..... Pag. 44





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2025, n. 20.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2025. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta del 18 luglio 2025, n. 38)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

TITOLO I**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2025****Capo I****ASSESTAMENTO DEL BILANCIO****Art. 1.*****Aggiornamento dei residui***

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027 di cui all'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 539.083.071,20.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 212.073.776,39.

Art. 2.***Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del fondo crediti di dubbia esigibilità***

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2025, determinato in euro 925.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027 approvato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 30/2024, è aumentato di euro 7.831.070,37, in conformità al fondo cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2024 pari a euro 932.831.070,37.

2. La maggiore disponibilità di cassa di euro 7.831.070,37 per l'anno 2025 è iscritta nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 a incremento del fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), come indicato nell'allegato C.

3. A seguito delle risultanze della verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo accantonato nel bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 pari a euro 5.459.608,69 per l'anno 2025 è ridotto di euro 517.602,07, conseguentemente allo stesso bilancio è disposta la seguente variazione compensata in parte spesa come riepilogata nell'allegato B:

a) riduzione di euro 517.602,07 per l'anno 2025 della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità), di cui euro 516.303,63 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 1.298,44 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) incremento di euro 517.602,07 per l'anno 2025 della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 3.***Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024***

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2024, è quantificato in euro 479.153.739,36.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate da applicare alla competenza 2025 è pari a euro 75.726.995,68. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 126.117.893,46, di cui:

a) euro 17.472.018,16 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) euro 5.454.531,63 per la copertura di residui perenti;

c) euro 10.045.855,98 per il Fondo perdite società partecipate;

d) euro 8.220.593,62 per il Fondo contenzioso;

e) euro 84.924.894,07 per altri accantonamenti.

3. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2024 è determinata in euro 277.308.850,22, che, con la presente legge, sono applicati alla competenza 2025 del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027.

Art. 4.***Equilibri di bilancio***

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 della presente legge, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2025/2027 e per la gestione di cassa per l'anno 2025, come risulta rispettivamente dall'allegato I e dall'allegato J.



TITOLO II
INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE 2024

Capo I

FINANZA LOCALE. INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 5.

*Rideterminazione delle risorse finanziarie destinate
alla finanza locale per l'anno 2025*

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), è incrementato, per l'anno 2025, di euro 64.067.092,75, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato O.

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 64.067.092,75, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027:

a) per euro 1.352.092,75 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 8 e 9;

b) per euro 17.150.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 6 e 7;

c) per euro 3.600.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 10 e 11;

d) per euro 2.000.000 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 12;

e) per euro 6.300.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 13 e 14;

f) per euro 9.700.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 15;

g) per euro 1.620.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 16, 17 e 18;

h) per euro 500.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 19;

i) per euro 7.495.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a) e b);

j) per euro 100.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 22;

k) per euro 7.000.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 21, comma 1, lettera c), e 23;

l) per euro 7.250.000 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'art. 24.

Art. 6.

*Contributi agli investimenti agli enti locali
per interventi di edilizia scolastica*

1. Per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge regionale n. 29/2024, relativa agli interventi finanziari a favore degli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza dei medesimi enti, è incrementata di euro 7.150.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 7.

*Contributo straordinario al Comune di Courmayeur per
la realizzazione della nuova sede del Liceo linguistico
e del complesso scolastico studentato*

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Courmayeur, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del «Liceo linguistico Courmayeur - realizzazione di un complesso scolastico studentato», per un importo massimo di euro 10.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).



3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 8.

Contributo straordinario al Comune di Donnas per le varianti ai lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Grand-Vert

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Donnas, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per l'esecuzione delle varianti relative ai lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Grand-Vert, per un importo massimo di euro 852.092,75.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 9.

Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin per la progettazione di un'innovativa struttura scolastica con valenza sportiva e legata al mondo della montagna

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per l'affidamento del servizio di redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), relativo alla realizzazione di una struttura di scuola secondaria di primo e di secondo grado innovativa con valenza sportiva e legata al mondo della montagna, per un importo massimo di euro 500.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 10.

Contributo straordinario al Comune di Gressoney-Saint-Jean per la realizzazione di un parcheggio pubblico, a servizio degli utenti del Castel Savoia

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Gressoney-Saint-Jean, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per la realizzazione di un parcheggio pubblico, a servizio degli utenti del Castel Savoia, per un importo massimo di euro 1.900.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 11.

Contributo straordinario al Comune di Fontainemore per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio del centro storico

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Fontainemore, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, finalizzato al recupero del complesso delle case Clos nel borgo di Boure de Gris, per un importo massimo di euro 1.700.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Fontainemore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 12.

Contributo straordinario all'ARER per la realizzazione di interventi di adeguamento e riqualificazione su alloggi sfitti da rendere assegnabili nell'ambito dei bandi di edilizia residenziale pubblica

1. Per l'anno 2025, la Regione concede all'Agenzia regionale edilizia residenziale (ARER), in deroga alla legge regionale n. 48/1995, nell'ambito degli interventi di adeguamento e riqualificazione su alloggi di edilizia residenziale pubblica, attualmente sfitti e da rendere assegnabili, al fine di dare copertura finanziaria alle risorse necessarie per la sottoscrizione di accordi quadro, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui sopra, un contributo straordinario per un importo massimo di euro 2.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare), Titolo 2 (Spese di investimento), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 come meglio esplicitato nell'allegato A.



Art. 13.

Interventi di finanza locale volti alla riduzione del rischio idrogeologico

1. Per l'anno 2025, la Regione concede, nell'ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), contributi a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, specificamente finalizzati, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Arpy nel Comune di Morgex e di sistemazione della viabilità alternativa e di sistemazione idraulica del torrente Evançon nel Comune di Ayas, per un importo massimo di euro 2.800.000.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla legge regionale n. 5/2001.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 14.

Contributo straordinario ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Brusson per la realizzazione del collegamento intervallivo attraverso il Col Ranzola

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Brusson, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per la realizzazione di una viabilità di collegamento intervallivo tra i Comuni stessi attraverso il Col Ranzola, per un importo complessivo massimo di euro 3.500.000.

2. Con riferimento agli interventi di cui al comma 1, sono ammesse al contributo straordinario:

a) le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, l'assistenza, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, il collaudo, nonché le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili per la realizzazione dei lavori;

b) le spese per la realizzazione dei lavori;

c) le spese per le eventuali modifiche dei contratti in corso di esecuzione, di cui all'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), unicamente nei limiti dell'importo di cui comma 1.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è liquidato al Comune che sostiene gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi, dalla struttura regionale competente in materia di programmazione, risorse idriche e territorio, entro i limiti dell'importo di cui al comma 1, previa presentazione di apposita istanza corredata della

necessaria documentazione tecnica e finanziaria relativa alle diverse fasi progettuali e realizzative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, con le seguenti modalità:

a) per le spese di cui alle lettere a) e c) del comma 2, su presentazione di idonea documentazione;

b) per le spese di cui alla lettera b) del comma 2, con le seguenti modalità:

1) il 10 per cento dell'importo delle opere, comprensivo degli oneri IVA, dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

2) il 45 per cento dell'importo delle opere, comprensivo degli oneri IVA e al netto del ribasso d'asta, ad avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori;

3) il 40 per cento dell'importo delle opere, comprensivo degli oneri IVA e al netto del ribasso d'asta, al raggiungimento del 50 per cento dei lavori;

4) il saldo, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del CPEL, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, comprese la documentazione tecnica e finanziaria da allegare all'istanza, di cui al comma 3, le modalità di rendicontazione delle spese nonché la restituzione di eventuali economie finali alla Regione.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

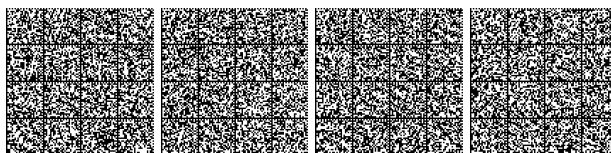
Art. 15.

Interventi nel settore acquedottistico per l'ottimizzazione della risorsa idrica

1. Per l'anno 2025, la Regione concede contributi agli investimenti a favore del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in qualità di ente di governo d'ambito (EGA) per l'intera Regione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), in deroga alla legge regionale n. 48/1995:

a) per un importo di euro 6.500.000, per il completamento del collegamento al depuratore Donnas - Hône - Bard dei collettori dei Comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz;

b) per un importo di euro 3.200.000, per finanziare, al fine di ottimizzare i processi volti alla gestione della risorsa idrica, un piano di interventi destinato alla promozione della qualità del servizio idrico integrato.



2. Il BIM, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della verifica da parte della Regione della congruità degli interventi di cui al comma 1 con le finalità stabilite al medesimo comma 1:

a) trasmette il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di cui al comma 1, lettera a), alla Struttura regionale competente in materia di risorse idriche;

b) predispone, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1, lettera b), un apposito programma con le linee di intervento da trasmettere alla Struttura regionale competente in materia di risorse idriche.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL, è approvata una convenzione tra la Regione e il BIM per la definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1.

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 9.700.000, per l'anno 2025, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 16.

Interventi nel settore selvicolturale

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), la Regione autorizza la maggiore spesa di euro 270.000 per l'intervento di realizzazione di un tratto di pista forestale lungo il Ru Herbal nel Comune di Challand-Saint-Anselme, in deroga alla legge regionale n. 48/1995.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 17.

Contributo straordinario al Comune di Rhêmes-Notre-Dame per l'acquisto di un alpeggio nel vallone dell'Entrelor

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Rhêmes-Notre-Dame, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, di euro 1.200.000, finalizzato all'acquisto di un alpeggio nel vallone dell'Entrelor.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Rhêmes-Notre-Dame, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 18.

Contributo straordinario al Comune di Gressoney-La-Trinité per il finanziamento di una postazione in realtà virtuale

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario a favore del Comune di Gressoney-La-Trinité, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per l'allestimento di una postazione informativa virtuale dedicata alla marmotta del Lyskamm, installata stabilmente presso i locali comunali per un importo di euro 150.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Gressoney-La-Trinité, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

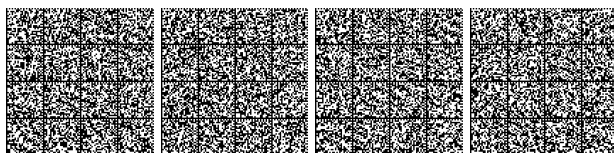
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 19.

Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'intermodalità nei trasporti

1. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è autorizzata, per l'anno 2025, una maggiore spesa di euro 500.000 finalizzata all'erogazione di contributi agli enti locali per la realizzazione degli interventi necessari al miglioramento dell'intermodalità tra le diverse tipologie di trasporto anche attraverso l'ampliamento e il potenziamento dei parcheggi di scambio.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.



Art. 20.

Contributi agli enti locali per la realizzazione di aree di sosta e di interventi in ambito di viabilità

1. Per l'anno 2025, nell'ambito degli interventi per l'implementazione della sicurezza stradale lungo la rete di viabilità regionale, la Regione concede contributi ai seguenti Comuni per la realizzazione dei seguenti interventi in deroga alla legge regionale n. 48/1995:

a) al Comune di Gressoney-Saint-Jean per la realizzazione di aree di sosta in località «Villa Margherita» per un importo di euro 440.000;

b) al Comune di Torgnon per la realizzazione di aree di sosta lungo la strada regionale n. 42 del Colle San Pantaleone per un importo di euro 410.000;

c) al Comune di Saint-Nicolas (in corrispondenza della frazione Ravoise) per la realizzazione di aree di sosta lungo la strada regionale n. 41 per un importo di euro 375.000;

d) al Comune di Saint-Pierre per la realizzazione di una passerella pedonale finalizzata al miglioramento dell'accessibilità di raccordo tra il Museo regionale di Scienze naturali «E. Noussan» e le aree di sosta limitrofe per un importo di euro 400.000;

e) al Comune di Fénis per la realizzazione di lavori per la risoluzione del restringimento sulla strada dell'Envers in località Miserègne per un importo di euro 900.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo ai Comuni interessati, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario aggiuntivo al Comune di Fénis, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per la realizzazione del collegamento ciclopedonale con passerella sulla Dora Baltea di cui all'art. 13 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026), per un importo di euro 220.000.

4. L'onere derivante dal presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 2.745.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 21.

Contributi straordinari al Comune di Aosta per interventi di investimento

1. Per l'anno 2025, la Regione concede contributi straordinari al Comune di Aosta, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) l'esecuzione dei lavori di pavimentazione della rete viaria di proprietà, riconoscendone l'interesse intercomunale e regionale, per un importo massimo di euro 2.250.000;

b) l'esecuzione dei lavori riguardanti la riqualificazione di via Sant'Orso e piazzetta della collegiata dei Santi Pietro e Orso, riconoscendone l'interesse storico e la valenza regionale del sito, per un importo massimo di euro 2.500.000;

c) il completamento della struttura per persone anziane non autosufficienti e del poliambulatorio sanitario di via Brocherel, per un importo massimo di euro 5.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Aosta, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dal presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in complessivi euro 9.750.000 nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), di cui 4.750.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), e euro 5.000.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani).

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 22.

Disposizioni in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità

1. Al fine di garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per l'anno 2025, è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), di euro 100.000 per l'erogazione di contributi finalizzati all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali di edifici e luoghi privati aperti al pubblico.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 23.

Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e disabili di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi finanziari a favore degli enti locali, previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), è incrementata per l'anno 2025



di euro 2.000.000 per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicato nell'allegato A.

Art. 24.

Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è incrementata, per l'anno 2025, per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000 per i comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel comune al 31 dicembre 2023.

2. Per l'anno 2025, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, la Regione è autorizzata ad effettuare a favore di ogni Unité des Communes valdôtaines un trasferimento finanziario con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale n. 48/1995 di euro 75.000, per complessivi euro 600.000, per il finanziamento delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità.

3. Le modalità di liquidazione dei contributi di cui al comma 2 e di verifica sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e viabilità, sono le medesime già previste con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del CPEL, per gli interventi di cui al comma 1.

4. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario ai Comuni di Challand-Saint-Anselme e di Emarèse, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, per un importo rispettivamente di euro 125.000 e di euro 225.000, per complessivi euro 350.000, per contribuire alle spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), finalizzati a garantire il regolare svolgimento di una tappa del Giro d'Italia 2025.

5. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4 è disposta in un'unica soluzione entro il 30 agosto 2025, previa rendicontazione delle spese sostenute.

6. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 7.250.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicato nell'allegato A.

Capo II

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA
SCOLASTICA E DI ISTRUZIONE

Art. 25.

Finanziamento di interventi di investimento prioritari su edifici scolastici di proprietà regionale

1. Per l'anno 2025, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) la realizzazione del secondo lotto di lavori di consolidamento di alcuni solai ammalorati e di relativi adeguamenti impiantistici presso la sede dell'Institut Agricole Régional di Loc. La Rochère in Aosta, per un importo di euro 200.000;

b) la realizzazione di maggiori lavori di consolidamento delle murature e di ripristino delle superfici degli edifici dell'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste sita in Rue de la Gare in Châtillon, emersi a seguito degli approfondimenti effettuati in fase di sviluppo della progettazione, per un importo di euro 150.000;

c) adeguamenti impiantistici e strutturali della costruenda scuola prefabbricata definitiva in Loc. Clapeyas-Fleuran in Issogne, necessari a seguito di disposizioni normative subentrate successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, per un importo di euro 800.000;

d) il rifacimento totale dell'impianto di rilevazione antincendio, completo di centralina, rilevatori e cablaggi, dell'edificio scolastico sito in Via Chambéry in Aosta, per un importo di euro 250.000;

e) maggiori oneri relativi alla realizzazione di una nuova palestra scolastica a uso delle scuole secondarie di secondo grado in via Dalla Chiesa in Aosta, emersi nel corso della definizione dell'accordo di programma con il Comune di Aosta, per un importo di euro 300.000;

f) l'adeguamento agli obblighi di legge dell'edificio scolastico sito in via Torino in Aosta, per un importo di euro 600.000, necessario per l'approfondimento delle indagini ambientali e geologiche nonché per l'affidamento dei servizi di verifica delle progettazioni e di supporto al RUP nelle fasi di progettazione;

g) la ristrutturazione dell'edificio scolastico sito in via Festaz in Aosta per i maggiori costi, legati all'adeguamento dei prezzi e ai lavori edili e impiantistici necessari



in ragione dell'incremento della superficie dell'edificio, emersi nel corso degli approfondimenti effettuati in fase di sviluppo della progettazione, per un importo di euro 1.800.000;

h) la realizzazione della nuova sede dell'Institut Agricole Régional, in via Bich in Aosta, per un importo di euro 4.700.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in complessivi euro 8.800.000, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A, ed è suddiviso come segue:

a) euro 8.000.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) euro 800.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 26.

Attribuzione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di assegnazioni straordinarie finalizzate alla realizzazione di laboratori professionalizzanti

1. Per l'anno 2025, la Regione promuove e sostiene l'istruzione tecnico-professionale attraverso azioni finalizzate ad aumentare la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti, anche in chiave digitale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato per l'anno 2025 in euro 35.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 27.

Realizzazione dello studentato annesso al polo scolastico di Verrès

1. Per la realizzazione di uno studentato annesso al polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado nel Comune di Verrès, è autorizzata, per l'anno 2025, una maggiore spesa di euro 200.000 per maggiori oneri necessari alla bonifica dell'area oggetto dell'intervento.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 28.

Finanziamento straordinario all'Institut Agricole Régional per la realizzazione di manutenzioni straordinarie presso la propria sede

1. Per l'anno 2025, la Regione autorizza la Fondazione Institut Agricole Régional di Aosta, istituita con legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), a effettuare i seguenti interventi di investimento, con oneri a carico della Regione, nella misura massima indicata:

a) il restauro conservativo dell'immobile denominato «Padiglione delle vigne» sito in Aosta, Regione Pallin, per un importo di euro 300.000;

b) la manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà regionale e ceduto in comodato d'uso gratuito alla Fondazione per le finalità istituzionali per un importo di euro 1.100.000.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere anticipate alla Fondazione per la realizzazione degli interventi fino al 90 per cento dell'importo stimato degli interventi previa richiesta della Fondazione stessa. Alla liquidazione della restante parte della spesa si provvede, al termine dei lavori, a seguito di presentazione di una relazione conclusiva sulle spese sostenute, certificata dal proprio organo di revisione.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di trasferimento di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo alla Fondazione Institut Agricole Régional di Aosta.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.400.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 04 (Diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 29.

Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale

1. Per l'anno 2025, sono autorizzati i seguenti interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale:

a) la realizzazione del riallestimento complessivo del Museo archeologico regionale (MAR), per un importo di euro 615.000;

b) l'acquisizione di attrezzature e arredi per i castelli e il Megamuseo per un importo di euro 120.000;

c) l'acquisto di mobili e arredi per Palazzo Roncas in Aosta, per un importo di euro 70.000;



d) la manutenzione straordinaria dell'illuminazione interna del Castello di Issogne, per un importo di euro 300.000;

e) la realizzazione di una nuova illuminazione esterna del percorso di accesso di Castel Savoia in Gressoney-Saint-Jean, per un importo di euro 300.000;

f) la progettazione del restauro di un ulteriore tratto della cinta muraria romana della Città di Aosta, per un importo di euro 80.000.

2. Per l'anno 2025, è autorizzato un trasferimento straordinario all'Associazione Forte di Bard per gli interventi, a cura della medesima Associazione, di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione del consumo di energia elettrica del Forte, a garantirne un accesso sicuro e al ripristino della scala di pietra del sentiero esistente, per un importo massimo di euro 470.000.

3. Al fine della conservazione del patrimonio monumentale architettonico, archeologico e storico artistico, per l'anno 2025, è autorizzata una maggiore spesa di euro 60.000, per l'acquisto di una nuova strumentazione per il laboratorio di analisi scientifiche della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, complessivamente in euro 2.015.000, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 30.

Contributi per il restauro del patrimonio architettonico e storico artistico

1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio architettonico e storico-artistico presente nel territorio regionale, il finanziamento della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), è incrementato per l'anno 2025 di euro 1.020.000, di cui:

a) 100.000 euro per finanziare contributi ad amministrazioni locali;

b) 350.000 euro per finanziare contributi a enti e istituzioni ecclesiastiche;

c) 570.000 euro per finanziare contributi a soggetti privati.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 1.020.000, per l'anno 2025, fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 31.

Finanziamento di interventi di investimento su beni non di proprietà regionale

1. Per l'anno 2025, è autorizzata la spesa per un intervento di manutenzione straordinaria presso la Chiesa e la cripta di Saint-Léger, di proprietà della parrocchia di Cristo Re, nel Comune di Aymavilles per un importo di euro 120.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 32.

Interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Splendor di Aosta

1. Per l'anno 2025, è autorizzata la spesa per la realizzazione di interventi manutentivi e migliorativi degli apparati scenotecnici del Teatro Splendor di Aosta e per l'acquisto di arredi, per un importo di euro 215.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 33.

Finanziamento per l'acquisizione di opere d'arte

1. Per l'anno 2025, è autorizzata, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta.), la spesa per l'acquisto di una collezione privata di ventitré opere di Italo Mus e di opere d'arte contemporanea per l'allestimento del castello Gamba.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 200.000, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 34.

Trasferimento straordinario al Comune di Saint-Nicolas per la manutenzione straordinaria del Centre d'études francoprovençales «René Willien»

1. Per l'anno 2025, è autorizzata una maggiore spesa per il trasferimento straordinario di euro 100.000 al Comune di Saint-Nicolas, per la manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà regionale adibito a sede del Centre d'études francoprovençales «René Willien».



2. L'onere di cui al comma 1 fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art. 35.

*Finanziamento di interventi di investimento su
infrastrutture sportive regionali o di interesse regionale*

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), è autorizzata la maggiore spesa di euro 200.000, per l'anno 2025, per il finanziamento delle opere di sistemazione post collaudo del centro per il tiro a volo nel Comune di Châtillon, infrastruttura sportiva classificata di interesse regionale, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il contributo previsto per gli investimenti degli enti locali per la manutenzione straordinaria e per l'adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 16/2007, è incrementato per l'anno 2025 di euro 5.900.000 sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di garantire il finanziamento delle ulteriori richieste pervenute.

3. Per il contributo previsto per gli investimenti degli enti locali per la realizzazione delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 16/2007, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di euro 2.500.000 sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di garantire il finanziamento delle richieste pervenute.

4. Per gli interventi di consolidamento strutturale e di efficientamento energetico della piscina regionale di Verrès, è autorizzata per l'anno 2025 la maggiore spesa di euro 2.000.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. Per la realizzazione di infrastrutture a servizio dei campi dedicati agli sport tradizionali nel Comune di Brissogne è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 70.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 10.670.000, per l'anno 2025, e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 36.

*Disposizioni relative al finanziamento
del settore impianti a fune*

1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nei settori degli impianti a fune e dello sci di fondo, relative, tra l'altro, all'ammodernamento di impianti strategici e al potenziamento di sistemi di innevamento, e in relazione all'eccezionale aumento dei costi, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti finanziamenti al settore degli impianti a fune sono incrementate per l'anno 2025 per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio): euro 6.160.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), di cui 5.300.000 per le Società partecipate e 860.000 per i Comuni;

b) legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)): euro 42.840.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per le società partecipate;

c) legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico): euro 1.000.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per i Comuni.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 50.000.000, per l'anno 2025, e ripartito tra le missioni e programmi indicati nei precedenti commi, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 37.

*Interventi di mitigazione dei rischi di scioglimento
del permafrost presso il complesso funiviario Skyway*

1. Per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati a mitigare i rischi derivanti dallo scioglimento del permafrost nei luoghi adiacenti alle strutture del complesso funiviario Pontal d'Entrèves - Punta Helbronner, denominato «Skyway», è autorizzato per l'anno 2025 un trasferimento straordinario al concessionario del predetto complesso funiviario di euro 1.500.000.



2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 38.

Interventi regionali volti alla riduzione del rischio idrogeologico

1. Al fine di garantire la copertura economica degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza, tra cui anche quelli necessari alla riduzione del rischio idrogeologico a seguito dell'evento alluvionale del 16 e 17 aprile 2025, è autorizzata, per l'anno 2025, una spesa di euro 6.900.000, ai sensi della legge regionale n. 5/2001.

2. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale n. 5/2001 è autorizzata, per l'anno 2025, una maggiore spesa di euro 5.500 per la concessione di contributi agli investimenti a favore di imprese operanti nel settore agricolo per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente a eventi calamitosi.

3. Nell'ambito delle finalità della legge regionale n. 5/2001, per l'anno 2025, sono autorizzate maggiori spese per euro 598.000, finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi di protezione civile:

a) l'acquisizione di attrezzature varie per l'ammmodernamento e l'implementazione delle dotazioni della colonna mobile regionale, per euro 230.000;

b) l'acquisizione di strumentazione e attrezzature per la posa di stazioni idrometriche nella valle di Cogne, per euro 28.000;

c) l'acquisizione di strumentazione a supporto del sistema regionale di monitoraggio e di gestione rischio idrogeologico, per euro 40.000;

d) la realizzazione del sistema di sfioro del lago di Lod, nel Comune di Chamois, finalizzato a eliminare l'attuale impianto di evacuazione delle acque mediante pompaggio, per euro 300.000.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 7.503.500 per l'anno 2025, fa carico sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) a valere sulla:

a) Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), relativamente agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per euro 6.905.500;

b) Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di Protezione Civile), relativamente agli interventi di cui al comma 3, lettere a), b) e c) per euro 298.000;

c) Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), relativamente agli interventi di cui al comma 3, lettera d) per euro 300.000.

5. L'onere di cui al comma 4 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 39.

Interventi di potenziamento e ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 5 settembre 1991, n. 54 (Finanziamento dell'intervento di potenziamento ed ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile, istituito con legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, nonché delle spese di organizzazione e manutenzione della rete medesima), per l'anno 2025, sono autorizzate maggiori spese per euro 4.250.000, finalizzate ai seguenti interventi:

a) la realizzazione di una nuova rete di radiocomunicazioni denominata TETRA, per euro 4.200.000;

b) l'acquisizione di nuovi apparati terminali mobili per l'implemento delle dotazioni della rete regionale di radiocomunicazioni sfruttando la nuova tecnologia *Digital Mobile Radio* (DMR), per euro 50.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di Protezione Civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 40.

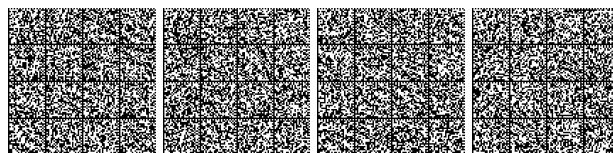
Interventi nel settore difesa del suolo

1. Per l'anno 2025, nell'ambito delle opere previste dalla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), è autorizzato il seguente programma straordinario di interventi finalizzati alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe nonché alla regimazione delle aste torrentizie:

a) l'intervento di consolidamento strutturale del Ru Neuf nell'attraversamento della strada regionale n. 47 in località Glassier, nel Comune di Aymavilles, per un importo di euro 150.000;

b) la messa in sicurezza della viabilità vicinale denominata «Sentiero n. 8» tra Cignana e Liortère, nel Comune di Valtournenche, per un importo di euro 2.500.000.

2. Per l'anno 2025, nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale n. 67/1992, è autorizzato uno stanziamento di euro 1.800.000 per il finanziamento di interventi in somma urgenza che si dovessero rendere necessari in corso d'anno nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali e della difesa del suolo, finalizzati alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe, nonché alla regimazione delle aste torrentizie.



3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 4.450.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 41.

Finanziamento di interventi di investimento nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali e della difesa del suolo a seguito dell'evento calamitoso di giugno 2024

1. Per l'anno 2025, nell'ambito delle opere previste dalla legge regionale n. 67/1992, è autorizzato il seguente programma straordinario di interventi nel Comune di Cogne a seguito dell'evento calamitoso di giugno 2024:

a) finanziamento dei servizi tecnici correlati ai lavori di stabilizzazione idraulica e strutturale di nodi idraulici critici all'interno del Vallone dell'Urtier, per un importo di euro 120.000;

b) finanziamento dei servizi tecnici correlati ai lavori di stabilizzazione strutturale della viabilità agricola emergenziale in sinistra orografica del Torrente Grand Eyvia, per un importo di euro 100.000;

c) il consolidamento strutturale e il ripristino funzionale delle opere di derivazione sulla rete idraulica minore del Vallone dell'Urtier, per un importo di euro 100.000;

d) il ripristino del nucleo agricolo di Pra Surpiatz, per un importo di euro 420.000;

e) il consolidamento strutturale e il ripristino funzionale delle opere di derivazione sulla rete idraulica minore del Vallone dell'Arpisson, per un importo di euro 100.000;

f) la messa in sicurezza idraulica e il ripristino funzionale dei manufatti infrastrutturali idraulici sui Torrenti Ronc, Vallet e Loais in località Pianesse, per un importo di euro 550.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 1.390.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 42.

Interventi per il monitoraggio delle risorse idriche

1. Al fine di valutare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle disponibilità idriche e di attuare misure di razionalizzazione dei prelievi idrici a scopo irriguo in caso di carenza o di ridotta disponibilità idrica, la Regione è autorizzata, per l'anno 2025, a realizzare un programma di installazio-

ne di misuratori di portata sul torrente Comboé, nei Comuni di Charvensod e Pollein, e sul torrente Petit-Monde, nel Comune di Torgnon, nonché sulle principali derivazioni a scopo irriguo poste sulle predette aste torrentizie per determinare il bilancio idrico distinto per bacino idrografico, per un importo complessivo di euro 400.000.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, sentite le strutture regionali competenti in materia di agricoltura, predispone e adotta con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli interventi, articolati per asta torrentizia, per consentire il puntuale monitoraggio della risorsa idrica nonché la gestione delle informazioni raccolte ai fini dell'individuazione delle misure di razionalizzazione dei prelievi, da adottare in caso di carenze idriche.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 400.000, per l'anno 2025, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 43.

Interventi nel settore acquedottistico per l'ottimizzazione della risorsa idrica

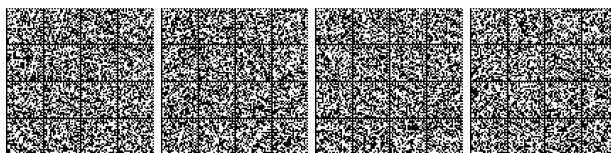
1. Al fine di potenziare il sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee per il controllo della qualità ambientale, come stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione è autorizzata, per l'anno 2025, a trasferire all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Valle d'Aosta l'importo complessivo di euro 400.000, finalizzato all'acquisizione di strumentazioni e per la realizzazione di stazioni di monitoraggio.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 44.

Interventi per il funzionamento del Corpo Forestale della Valle d'Aosta

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), per l'anno 2025, è autorizzata la maggiore spesa di euro 650.000 per interventi su immobili in utilizzo al Corpo Forestale della Valle d'Aosta, per il ripristino dei sentieri di divulgazione ambientale e per l'acquisto di attrezzature, di armi e di automezzi di servizio.



2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 45.

Interventi di investimento nell'ambito del Programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

1. Per l'anno 2025, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) il completamento della realizzazione di tettoie con scaffalature presso il capannone sito in località Chavonne nel Comune di Villeneuve, per un importo di euro 140.000;

b) la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del vivaio forestale di proprietà regionale Abbé Henry nel Comune di Quart, per un importo di euro 440.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente, per l'anno 2025, in euro 580.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 46.

Interventi di investimento su aree verdi di proprietà regionale

1. Per l'anno 2025, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi su aree verdi di proprietà regionale, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 (Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati):

a) la manutenzione straordinaria dell'area verde antistante il Centro agricolo dimostrativo e sperimentale di Saint-Marcel, per un importo di euro 110.000;

b) la manutenzione straordinaria delle aree verdi e delle scarpate attigue al Forte di Bard, per un importo di euro 60.000;

c) l'acquisto di un servizio di manutenzione evolutiva del *software* che gestisce l'impianto di irrigazione automatizzato dell'area verde sede degli sport tradizionali di Brissogne, per un importo di euro 30.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 200.000 per l'anno 2025, fa carico per euro 170.000 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e per euro 30.000 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 47.

Trasferimento straordinario all'ente gestore del parco naturale Mont Avic

1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a finanziare un trasferimento all'ente gestore del parco naturale Mont Avic per l'acquisto di una sede di proprietà, per un importo complessivo di euro 1.500.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 48.

Interventi di investimento per il Museo regionale di Scienze naturali «Efisio Noussan»

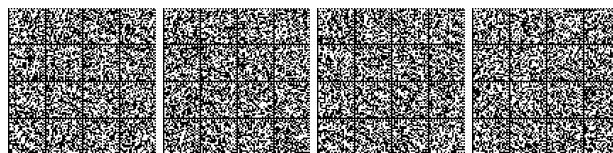
1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a finanziare la spesa per l'acquisto di *software* destinata a un prodotto di visita in realtà virtuale per il Museo regionale di scienze naturali «Efisio Noussan», per un importo complessivo di euro 100.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 49.

Disposizioni in materia di mobilità sostenibile

1. Al fine di proseguire nella riduzione di emissioni climateranti attraverso il rinnovamento del parco veicolare circolante, per l'anno 2025, è autorizzata una maggiore spesa, ai sensi della legge regionale n. 16/2019, di euro 250.000, finalizzata all'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione e a pedalata assistita, per la micromobilità elettrica e per l'installazione di stazioni di ricarica domestica.



2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI TRASPORTI,
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Art. 50.

Interventi prioritari sulla rete viaria regionale

1. Per l'anno 2025, è autorizzata la maggiore spesa di euro 7.900.000 per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza della rete viaria di competenza dell'Amministrazione regionale.

2. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Arvier, nell'ambito dell'intervento di realizzazione dell'acquedotto comunale da Planaval a Rochefort, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile della strada regionale n. 25 di Valgrisenche, per un importo di euro 1.800.000.

3. L'onere derivante dal presente articolo, è determinato complessivamente in euro 9.700.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto di mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 51.

Finanziamento per la realizzazione di rotatorie lungo la strada statale n. 26

1. Per l'anno 2025, nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto con Anas S.p.a. in data 27 settembre 2005 e del suo aggiornamento per la realizzazione di un piano per la messa in sicurezza degli incroci con la viabilità regionale mediante la realizzazione di rotatorie lungo le strade statali n. 26 e 26dir, la Regione autorizza un contributo straordinario di euro 1.400.000 al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di una rotatoria lungo la strada statale n. 26, al km. 48+500, a integrazione del finanziamento autorizzato dall'art. 46 della legge regionale n. 7/2024.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Pont-Saint-Martin.

3. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applica-

zione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 52.

Realizzazione di interventi connessi alla messa in sicurezza di ponti sensibili in tema di atti anticonservativi nei Comuni di Châtillon e Introd

1. Per l'anno 2025, nell'ambito del piano per la messa in sicurezza di ponti e viadotti ritenuti sensibili in tema di atti anticonservativi, la Regione concede ai Comuni di Châtillon e di Introd contributi straordinari per la realizzazione di interventi connessi all'implementazione di misure di protezione e dissuasione presso i ponti ubicati nel proprio territorio.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione dei contributi e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo ai comuni interessati.

3. L'onere derivante dal presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 660.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo VIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO

Art. 53.

Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti

1. La spesa per investimenti in ambito sanitario determinata per l'anno 2025 in euro 6.650.000 dall'art. 24, comma 8, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), è incrementata per l'anno 2025 di euro 5.000.000 per finanziare ulteriori interventi di edilizia sanitaria, l'acquisto di attrezzature e ambulanze, l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie biomedicali e contrastare l'obsolescenza delle grandi apparecchiature sanitarie.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.



Art. 54.

Contributo all'Azienda USL per la compartecipazione alle spese in conto capitale per la realizzazione della nuova sede del centro traumatologico sito nel Comune di La Thuile

1. Per l'anno 2025, è autorizzato un contributo all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini della compartecipazione, a parziale copertura delle spese in conto capitale, alla realizzazione della nuova sede del centro traumatologico sito nel Comune di La Thuile, di proprietà delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a. e concesso in comodato d'uso gratuito all'Azienda USL medesima.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 700.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 55.

Contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

1. Per l'anno 2025, è autorizzato un contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per la compartecipazione alle spese per la ristrutturazione della nuova sede di Châtillon e per le attrezzature della sede medesima, per un importo di euro 1.500.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 56.

Implementazione della centrale operativa del numero europeo armonizzato e altri investimenti per il potenziamento dell'assistenza territoriale

1. Per l'anno 2025, è autorizzato un finanziamento all'Azienda USL finalizzato all'implementazione della centrale operativa del numero europeo armonizzato (NEA) 116117 e alla realizzazione di altri investimenti per il potenziamento dell'assistenza territoriale, per un importo di euro 900.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute),

Programma 05 (Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 57.

Finanziamento dei Fondi di rotazione

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal Titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.a. di euro 5.000.000 per l'anno 2025.

2. Per gli interventi di efficientamento energetico nel settore dell'edilizia residenziale, di cui al Titolo III, Capo III della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.a. di euro 8.000.000 per l'anno 2025.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato complessivamente, per l'anno 2025, in euro 13.000.000 nel Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie), di cui:

a) euro 5.000.000 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare);

b) euro 8.000.000 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche).

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 58.

Disposizioni in materia di sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni».

2. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni».

3. Per la copertura dell'onere derivante dal comma 1 è autorizzato un trasferimento di euro 18.500.000 al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.a. ai sensi dell'art. 21 della medesima legge regionale n. 19/2001.



4. Per la copertura dell'onere derivante dal comma 2 è autorizzato un trasferimento di euro 500.000 al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.a. ai sensi dell'art. 21 della medesima legge regionale n. 19/2001.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente, per l'anno 2025, in euro 19.000.000, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A, e fa carico sul Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie):

a) per euro 18.500.000 sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo);

b) per euro 500.000 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - Reti distributive - Tutela consumatori).

Art. 59.

Interventi per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive nel Comune di Verrès

1. Per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica della parte di proprietà regionale del complesso industriale nel Comune di Verrès, finalizzata al conferimento dello stesso alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure S. à r.l., di cui alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 7.500.000.

2. Agli interventi di cui al comma 1 provvede la società finanziaria regionale Finaosta S.p.a., in nome e per conto della Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzato il trasferimento al fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.a., di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2006, dell'importo di euro 7.500.000, per l'anno 2025.

4. Al termine degli interventi di cui al comma 2, è autorizzato il conferimento della porzione del complesso immobiliare di cui al comma 1 alla società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. - Vallée d'Aoste Structure S.a.r.l., già proprietaria della parte complementare del medesimo complesso immobiliare.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), e trova copertura nell'avanzo di amministrazione 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 60.

Contributi agli investimenti in ambito industriale

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è autorizzata, per

l'anno 2025, una maggiore spesa di euro 400.000 finalizzata al finanziamento di aiuti per la realizzazione di investimenti innovativi.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 61.

Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi

1. Al fine di incrementare le disponibilità liquide a favore delle imprese operanti sul territorio, lo stanziamento per la concessione dei contributi alle imprese per il tramite dei Confidi, di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), è incrementato, per l'anno 2025, di euro 1.500.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 14 (Sviluppo economico e sostenibilità), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 62.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. Per l'anno 2025, la quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021-2027, determinata in euro 250.000 dall'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 29/2024, è incrementata di euro 2.500.000. L'autorizzazione complessiva per il triennio 2025/2027 è di conseguenza rideterminata in euro 3.850.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.



Capo X

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 63.

Rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

1. Al fine del rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è autorizzata, per l'anno 2025, una maggiore spesa di euro 3.700.000, così ripartita:

a) euro 2.500.000 per contributi ai consorzi di miglioramento fondiario per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture rurali;

b) euro 1.200.000 per contributi agli investimenti a imprese agricole operanti nei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e a proprietari di alpeggi e mayen.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 64.

Acquisto di attrezzature per i laboratori del settore agroalimentare

1. Per l'anno 2025, è autorizzata la spesa per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche da assegnare ai laboratori regionali di analisi nel settore agroalimentare per un importo di euro 100.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 65.

Finanziamento di una condotta irrigua al servizio di consorzi di miglioramento fondiario operanti nei Comuni di Villeneuve, Saint-Pierre e Sarre

1. La Regione concede un contributo straordinario nella misura del cento per cento della spesa ammessa al Consorzio di miglioramento fondiario Cumiod-Montovert, in qualità di ente capofila, con sede nel Comune di Villeneuve, per i lavori di sostituzione della condotta di adduzione di acqua irrigua al servizio delle opere di irrigazione finanziate a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa

e resilienza (PNRR) nei comprensori dei Consorzi di miglioramento fondiario Champlong, Cumiod-Montovert, Bréan-Torrette e Ru Bréan, nei Comuni di Villeneuve, Saint-Pierre e Sarre.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare del contributo, la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del medesimo, nonché ogni eventuale altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 1.900.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Capo XI

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 66.

Disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16

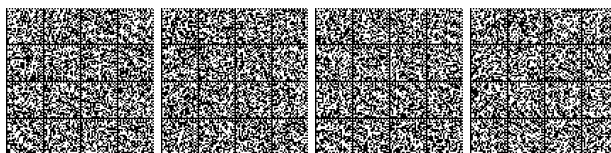
1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), dopo le parole: «Per lo sviluppo» sono inserite le seguenti: «e la gestione».

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 16/1996, è aggiunta, in fine, la seguente: «c-bis) garantire la gestione e il funzionamento dell'intero sistema informativo regionale nelle sue diverse componenti.».

3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/1996, dopo le parole: «la Regione si avvale» è inserita la seguente: «anche».

4. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale n. 16/1996, la Regione è autorizzata per l'anno 2025:

a) a realizzare ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo e all'evoluzione dei sistemi informativi a supporto delle strutture dell'Amministrazione regionale, anche a seguito di alcune novità normative introdotte a livello statale, tra le quali la riforma sulla disabilità che richiede un'integrazione dei sistemi gestionali regionali con quelli gestiti a livello statale dall'INPS per l'effettuazione della valutazione di base, e all'acquisto di dotazioni tecnologiche necessarie al rinnovo e potenziamento del parco hardware installato;



b) a potenziare i sistemi di lettura targhe e infomobilità, con la finalità, da un lato, di aumentare la sicurezza sul territorio regionale e, dall'altro, di fornire a cittadini e operatori economici, nuovi e più ampi servizi informativi sulla viabilità e sul traffico, rendendone possibile la fruizione attraverso l'uso di diversi dispositivi;

c) a garantire l'evoluzione del sistema di *identity management* per la gestione degli accessi alla rete informatica regionale e l'integrazione con domini *cloud* di terze parti.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente, per l'anno 2025, in euro 3.640.000 a valere sul Titolo 2 (Spese in conto capitale), di cui:

a) euro 3.375.000 sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi);

b) euro 265.000 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità).

6. L'onere di cui al comma 5 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 67.

Finanziamento di interventi su beni di proprietà regionale

1. Per l'anno 2025, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) la realizzazione di interventi di impermeabilizzazione del piazzale del garage automezzi regionali sito nel Comune di Charvensod, per un importo di euro 500.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) la realizzazione di lavori di sistemazione dell'auditorium della biblioteca comprensoriale nel Comune di Châtillon, per un importo di euro 700.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. A completamento dell'intervento di riqualificazione e ammodernamento dell'immobile sito nel Comune di Verrès denominato «Centre d'Accueil» per la realizzazione di un centro di orientamento e avvicinamento al lavoro rivolto ai giovani denominato «Youth Corner», già autorizzato dall'art. 59, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2024, è autorizzata la maggiore spesa di euro 50.000 per l'acquisto di attrezzature informatiche da effettuarsi anche per il tramite della società controllata Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux S.p.a. (CVA S.p.a.), che ha realizzato l'intervento, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la

formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.250.000, per l'anno 2025, e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 68.

Fondi speciali

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), è istituito il seguente fondo speciale ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 118/2011:

a) fondo speciale per il finanziamento del nuovo provvedimento legislativo per interventi di ricapitalizzazione di società nel settore degli impianti a fune, con uno stanziamento di euro 35.000.000 per l'anno 2025.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 69.

Fondi di riserva

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste istituito nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva), Titolo 1 (Spese correnti), ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 118/2011, è incrementato di euro 5.943.257,47.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE

Capo I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 70.

Variazioni di parte entrata

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.a., di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2006, per complessivi euro 3.400.000, di cui:

a) per l'anno 2026 euro 1.700.000;

b) per l'anno 2027 euro 1.700.000.



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 71.

Disposizioni in materia di istruzione universitaria

1. Per gli anni 2026 e 2027 è autorizzata un'integrazione di annui euro 1.700.000 al finanziamento corrente all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, previsto dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), a copertura del fabbisogno derivante dai maggiori oneri conseguenti alla gestione del nuovo Polo universitario.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 1.700.000 per gli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria) Titolo 1 (Spese correnti). Tale onere trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi dell'art. 70.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE, AUTORIZZAZIONI
DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI*Capo I*

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72.

*Disposizioni per l'attuazione del progetto PNRR
del Comune di Arvier*

1. Per le esigenze connesse all'attuazione del progetto «Agile Arvier. La cultura del cambiamento», finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 «Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - Investimento 2.1. «Attrattività dei borghi storici» - Linea azione A, per l'anno 2025, in relazione a specifiche esigenze di cassa del Comune di Arvier, la Regione è autorizzata ad anticipare a Titolo non oneroso al comune medesimo, a seguito di motivata e documentata richiesta, la liquidità necessaria, per un importo massimo di euro 3 milioni. La restituzione delle somme anticipate è effettuata entro il termine dell'esercizio di erogazione.

2. L'onere derivante dal comma 1 trova copertura, per l'anno 2025, a valere sullo specifico accantonamento del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024, accertato dalla legge regionale di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024 (deliberazione legislativa del Consiglio regionale n. 4846/XVI del 10 luglio 2025), come evidenziato nell'allegato a/1) «Risultato di amministrazione - quote accantonate».

3. L'entrata derivante dalla restituzione di cui al comma 1 è introitata sul bilancio regionale al Titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 200 (Riscossione di crediti di breve termine).

Art. 73.

Interventi in materia di promozione dello sviluppo economico, della ricerca e dell'innovazione. Acquisto di partecipazione in Bio4Dreams S.p.a.

1. La Regione promuove e sostiene la ricerca, lo sviluppo economico e l'innovazione, operando anche nella valorizzazione della specializzazione intelligente nell'ambito delle tecnologie delle scienze della vita.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito degli interventi della gestione ordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 7/2006, FINAOSTA S.p.a. è autorizzata a porre in essere tutte le operazioni, anche attraverso sottoscrizione di un aumento di capitale, che comportino l'acquisto di una partecipazione in Bio4Dreams S.p.a., nel limite massimo di euro 1.000.000, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 74.

Disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

1. La rubrica dell'art. 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituita dalla seguente: «Legge di stabilità regionale».

2. Agli articoli 22, 24, 25 e 30 della legge regionale n. 30/2009, ovunque ricorrano le parole: «legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «legge di stabilità regionale».

Art. 75.

*Modificazioni alla legge regionale
12 maggio 2025, n. 11*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 11 (Disposizioni in materia di trasporti. Modificazioni di leggi regionali), le parole «euro 813.500 per l'anno 2026 ed euro 813.500 per l'anno 2027» sono sostituite con le parole: «euro 833.500 per l'anno 2026 ed euro 833.500 per l'anno 2027».



Capo II

AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA,
VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

*Art. 76.**Aggiornamento delle autorizzazioni
di spesa recate da leggi regionali*

1. L'autorizzazione di spesa della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), di cui all'allegato 1 della legge regionale n. 29/2024 è incrementata per l'anno 2025 di euro 35.000 per effetto degli interventi disposti dall'art. 26.

2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

*Art. 77.**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato D.

*Art. 78.**Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato E.

*Art. 79.**Modificazioni al Programma regionale
dei lavori pubblici*

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025/2027 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'allegato P.

*Art. 80.**Allegati*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo e conseguenti variazioni di cassa;

b) allegato B: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;

c) allegato C: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni per l'iscrizione di maggiori entrate e delle corrispondenti maggiori spese;

d) allegato D: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) allegato E: Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) allegato F: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) allegato G: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

h) allegato H: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

i) allegato I: Prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2025/2027;

j) allegato J: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

k) allegato K: Prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2025/2027;

l) allegato L: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

m) allegato M: Prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2025;

n) allegato N: Nota integrativa;

o) allegato O: Modificazioni delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2025 di cui all'allegato 2 della legge regionale n. 29/2024;

p) allegato P: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025/2027 e relativo elenco annuale.

*Art. 81.**Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

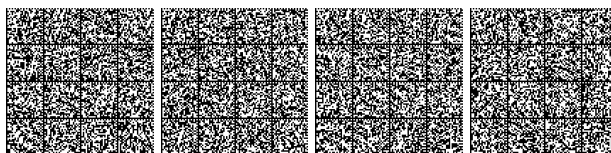
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 15 luglio 2025

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

26R00201



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 2025, n. 14.

Disposizioni in materia di protezione delle piante.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2025, n. 47 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la protezione delle piante nel territorio provinciale.

Art. 2.

Attività di protezione delle piante

1. La protezione delle piante consiste nell'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dai danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.

2. Sono attività di protezione delle piante quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi nonché alla gestione delle emergenze fitosanitarie relative al contrasto degli organismi nocivi delle piante.

3. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa nonché dirette all'identificazione e allo studio del rischio fitosanitario, per le esigenze di informazione del Servizio fitosanitario provinciale e di pianificazione delle misure di protezione delle piante.

4. La prevenzione e la mitigazione dei rischi consistono nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni connessi a organismi nocivi delle piante, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e di un'appropriata valutazione del rischio.

5. Nell'attività di protezione delle piante sono ricomprese anche la tutela delle api e degli altri impollinatori, la tutela delle produzioni delle colture agrarie nonché l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Art. 3.

Servizio fitosanitario provinciale

1. Il Servizio fitosanitario provinciale, di seguito denominato Servizio fitosanitario, è competente per l'attuazione, sul territorio provinciale, delle attività di cui all'articolo 2 ed è insediato presso la ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura.

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, al Servizio fitosanitario competono:

a) l'applicazione delle normative fitosanitarie unionali, statali e provinciali, e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;

b) l'attuazione delle attività di protezione delle piante di cui all'articolo 2;

c) la partecipazione al Comitato fitosanitario nazionale;

d) le registrazioni degli operatori e delle operatrici professionali al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) e il rilascio dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante;

e) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

f) la responsabilità delle analisi fitosanitarie ufficiali;

g) la definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;

h) l'effettuazione delle indagini nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;

i) la redazione dei piani di azione per gli organismi nocivi prioritari, sentito il Comitato fitosanitario nazionale;

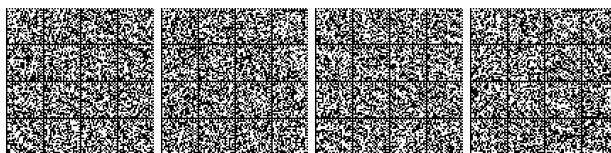
j) l'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di tutela fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;

k) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti destinati all'esportazione verso un Paese terzo;

l) la prescrizione di tutte le misure ufficiali necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

m) la raccolta delle informazioni relative agli organismi nocivi per il territorio di competenza, necessarie alla definizione del pest status nazionale e alla redazione delle relazioni annuali;

n) la realizzazione del programma di audit, in applicazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, sugli organismi eventualmente delegati, nel proprio territorio di competenza, all'esecuzione di controlli ufficiali o altre attività ufficiali;



o) l'applicazione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, del Programma nazionale di indagine, dei provvedimenti di emergenza, nonché dei piani di emergenza e dei piani di azione nazionali contro gli organismi nocivi;

p) la notifica al Servizio fitosanitario centrale del rinvenimento di organismi nocivi, precedentemente assenti nel territorio di propria competenza;

q) la tenuta, per il territorio di competenza, dei registri provinciali derivanti dall'applicazione della normativa sulla tutela fitosanitaria;

r) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

s) il coordinamento delle attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell'ambiente, degli operatori agricoli e delle operatrici agricole e dei consumatori e delle consumatrici, nonché la loro definizione e divulgazione;

t) l'elaborazione dei disciplinari di produzione integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario, la qualità delle produzioni vegetali nonché la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

u) l'emanazione di misure e il coordinamento delle attività per ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150;

v) il supporto tecnico-specialistico in materia di tutela fitosanitaria agli enti pubblici.

3. Il Servizio fitosanitario dispone di ispettrici e ispettori fitosanitari e agenti fitosanitari e fitosanitarie ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, e successive modifiche, con qualifica ed esperienza adeguate a garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2.

4. Le assistenti e gli assistenti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, operano su espresso incarico del/della Responsabile del Servizio fitosanitario, relativamente alle funzioni loro assegnate.

5. Le ispettrici e gli ispettori fitosanitari, le e gli agenti fitosanitari e le e gli assistenti fitosanitari sono iscritti nel registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

6. Il personale del Servizio fitosanitario ha l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni ottenute nell'adempimento dei propri doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali e che sono coperte, per la loro natura, dal segreto professionale conformemente alla normativa vigente.

7. Il Servizio fitosanitario può avvalersi della collaborazione di altri uffici o strutture provinciali con comprovata esperienza in ambito fitosanitario.

Le ispettrici e gli ispettori fitosanitari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse rispondono funzionalmente e tecnicamente al/alla Responsabile del Servizio fitosanitario.

8. Le ispettrici e gli ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, e successive modifiche.

9. Le e gli agenti fitosanitari, nell'esercizio delle loro attribuzioni, rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, e successive modifiche.

Art. 4.

Responsabile del Servizio fitosanitario provinciale

1. La Giunta provinciale nomina, per un periodo non superiore a cinque anni, il/la responsabile del Servizio fitosanitario. La nomina è rinnovabile.

2. Il/La Responsabile del Servizio fitosanitario deve possedere i requisiti prescritti per l'impiego provinciale ed essere un ispettore fitosanitario/un'ispettrice fitosanitaria iscritto/iscritta nel Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale.

3. Il/La Responsabile del Servizio fitosanitario è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato al Servizio fitosanitario e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso. Al/Alla Responsabile del Servizio fitosanitario compete inoltre il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 3 e l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi che ne conseguono.

4. Escluso il riconoscimento della qualifica di dirigente, il trattamento del/della Responsabile del Servizio fitosanitario è equiparato a quello giuridico, per quanto compatibile, ed economico di dirigente di seconda fascia. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi della contrattazione collettiva.

5. Il/La dipendente della Provincia autonoma di Bolzano o di un ente pubblico da essa dipendente o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della stessa, il/la quale è nominato/nominata Responsabile del Servizio fitosanitario, è collocato/collocata, per la durata dell'incarico, in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 4, quantificati in 19.308,51 euro per l'anno 2025, in 61.627,64 euro per l'anno 2026 e in 61.627,64 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.



Art. 5.

Lotta contro la diffusione di organismi nocivi

1. Al fine di prevenire o contenere la diffusione di organismi particolarmente nocivi, il/la Responsabile del Servizio fitosanitario prescrive idonee misure fitosanitarie, compresi i divieti di commercializzazione e di messa a dimora di piante nonché l'estirpazione delle piante ospiti. Le autorità locali sono obbligate ad applicare le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario.

Art. 6.

Tutela delle api e degli altri impollinatori

1. Per la tutela delle api e degli altri insetti impollinatori è vietato trattare in pieno campo, sia nelle aree agricole che in quelle non agricole, alberi, arbusti e piante in fioritura nonché piante erbacee, ornamentali e selvatiche con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le relative prescrizioni per la tutela delle api o di altri insetti impollinatori.

2. I trattamenti, nelle colture viticole e frutticole con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le relative prescrizioni per la tutela delle api o di altri insetti impollinatori, sono vietati in presenza di sotto-interfilari fioriti o di colture seminate fiorite, salvo che le piante fiorite non siano pacciamate o falciate prima dell'applicazione dei prodotti fitosanitari.

3. Per garantire una tutela aggiuntiva nei confronti delle api e degli altri insetti impollinatori, è inoltre vietata l'applicazione, durante determinati periodi, indipendentemente dal periodo di fioritura, di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le relative prescrizioni per la tutela delle api o di altri insetti impollinatori. Il/La Responsabile del Servizio fitosanitario dispone annualmente, dopo aver consultato il Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige e l'associazione degli apicoltori più rappresentativa a livello provinciale, per quali periodi e colture si applica tale divieto.

4. La Giunta provinciale adotta, se necessario, ulteriori disposizioni per la protezione delle api e degli altri insetti impollinatori.

Art. 7.

Tutela della produzione di tuberi-seme di patate e di altre colture agrarie

1. Per tutelare la produzione di tuberi-seme di patate e di altre colture agrarie, il/la Responsabile del Servizio fitosanitario adotta prescrizioni riguardanti l'obbligo di utilizzo esclusivo di sementi certificate e l'esecuzione di particolari misure colturali e fitosanitarie.

Art. 8.

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

1. La Provincia autonoma di Bolzano è l'autorità locale competente per la programmazione, l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio delle misure previste dal

decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e successive modifiche, e per quelle previste dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

2. La Giunta provinciale adotta, se necessario, disposizioni per l'applicazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nonché disposizioni integrative sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in osservanza delle normative unionali e statali vigenti. Tali disposizioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9.

Sorveglianza

1. Il Servizio fitosanitario vigila sull'osservanza delle misure fitosanitarie prescritte ai sensi degli articoli 3, 5, 6 e 7.

2. Fatte salve le funzioni di altri organi di controllo previsti a norma di legge, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, viene esercitata dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e dalla polizia locale competente per territorio. Le corrispondenti sanzioni amministrative previste dall'articolo 11, comma 5, sono irrogate dal sindaco/dalla sindaca competente e spettano al Comune.

Art. 10.

Diritti obbligatori

1. Le operatrici e gli operatori professionali registrati nel RUOP sono tenuti al versamento dei diritti obbligatori di cui all'allegato III del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, secondo quanto previsto dall'articolo 56 dello stesso decreto legislativo, nonché delle altre tariffe previste dalla normativa statale o provinciale.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge e alla normativa statale e unionale di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

2. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

5. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.



7. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge e dalle ulteriori disposizioni sanzionatorie provinciali di riferimento, si applicano le pertinenti disposizioni sanzionatorie statali.

8. Salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, i proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della presente legge sono imputati nel bilancio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 12.

Disposizioni applicative

1. Se necessario, le modalità di applicazione delle disposizioni della presente legge sono ulteriormente specificate mediante deliberazioni della Giunta provinciale.

Art. 13.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge provinciale 15 aprile 2016, n. 8, e successive modifiche.

2. Per le violazioni delle norme contenute nella legge provinciale abrogata ai sensi del comma 1, l'irrogazione delle sanzioni amministrative avviene secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Le disposizioni emanate sulla base della legge provinciale 15 aprile 2016, n. 8, e successive modifiche, si applicano, per quanto compatibili con la vigente normativa fitosanitaria, fino all'emanazione delle disposizioni di applicazione della presente legge.

2. La nomina del/della Responsabile del Servizio fitosanitario in essere all'entrata in vigore della presente legge e avvenuta con deliberazione della Giunta provinciale rimane valida fino a nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e comunque per un periodo massimo di cinque anni dalla data della nomina. Il trattamento giuridico ed economico di cui all'articolo 4, comma 4, e le disposizioni dell'articolo 4, comma 5, si applicano dal primo giorno del mese successivo alla data della deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 4, comma 4.

Art. 15.

Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto all'articolo 4, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 novembre 2025

La Vicepresidente della Provincia: PAMER

26R00156

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 2025, n. 15.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, “Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca”.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'11 dicembre 2025, n. 50 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è inserita la seguente lettera:

«f-bis) “interventi su acque da pesca” sono lavori di ogni tipo effettuati in alveo bagnato delle acque da pesca, come lavori di costruzione, di estrazione di materiale, lo svasso e lo sgombero dal ghiaccio di bacini e altri invasi artificiali;».

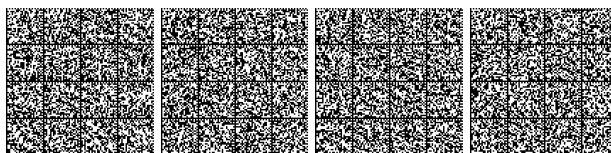
Art. 2.

1. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, il numero: «“1”» è sostituito dal numero: “2”».

Art. 3.

1. Prima del primo periodo del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è inserito il seguente periodo: «È vietato qualsiasi intervento su acque da pesca senza l'autorizzazione dell'Ufficio.»

2. Nel terzo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, le parole: «di tutela delle specie» sono sostituite dalle parole: «di tutela delle specie e degli habitat acquatici».



3. Il comma 16 dell'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito: «16. Fatte salve le disposizioni penali e la possibilità di una responsabilità civile, per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 10 e 11 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 400,00 a 2.000,00 euro; per la violazione dei commi 2 e 4 sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 200,00 a 1.000,00 euro; per la violazione del comma 13 è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro. Se gli interventi da sanzionare sono eseguiti in una bandita di pesca, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Per la violazione del comma 7 si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) in caso di impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 a 15.000,00 euro;

b) in caso di impianti con una potenza nominale media annua compresa tra 221 e 3.000 kW la sanzione va da 12.000,00 a 39.000,00 euro;

c) in caso di impianti con una potenza nominale media annua superiore ai 3.000 kW la sanzione va da 20.000,00 a 200.000,00 euro;

d) per tutti gli altri tipi di derivazioni sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 400,00 a 2.000,00 euro.»

Art. 4.

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

«Con regolamento di esecuzione vengono definite le disposizioni di dettaglio, anche riguardo alla concessione dei diritti di pesca provinciali e al relativo canone nonché all'individuazione delle acque da pesca.»

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: «Se non viene nominato un acquicolto/re/un'acquicoltrice, il diritto di pesca non può essere esercitato.»

3. Nel terzo periodo del comma 9 dell'art. 8 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, le parole: «dalla persona che affitta» sono sostituite dalle parole: «dall'affittuario/affittuaria».

4. Nel secondo periodo del comma 10 dell'art. 8 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, le parole: «coltivazione delle acque» sono sostituite dalle parole: «coltivazione delle acque da pesca».

5. Nel comma 12 dell'art. 8 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, le parole: «i diritti di pesca esistenti si estendono anche al corso d'acqua modificato» sono sostituite dalle parole: «i diritti di pesca esistenti nel corso d'acqua originario si estendono al corso d'acqua modificato, proporzionalmente rispetto ai tratti di sponda del corso originario, indipendentemente dalla proprietà delle particelle fondiarie interessate».

6. Il comma 14 dell'art. 8 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

«14. Nel caso di nuove derivazioni idriche in acque da pesca, che siano considerate di pubblica utilità ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive

modifiche, o di rinnovo di concessioni idriche in acque da pesca, aventi effetti non trascurabili, il soggetto richiedente presenta all'ufficio e all'ufficio competente, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione sulla decisione della conferenza dei servizi in materia ambientale, l'accordo sull'indennizzo o sulla compensazione per la diminuzione del valore del diritto di pesca. In mancanza di un accordo fra le parti, il soggetto richiedente è obbligato a presentare al/alla titolare del diritto di pesca una stima relativa alla diminuzione del valore del diritto di pesca. Se ciononostante l'accordo non viene raggiunto, la concessione di derivazione viene comunque rilasciata o rinnovata dall'ufficio competente, rimanendo salvo il diritto del/della titolare del diritto di pesca al risarcimento. Le norme di dettaglio sono stabilite con regolamento di esecuzione.»

Art. 5.

1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, la lettera g) è soppressa.

2. La lettera f) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituita:

«f) a conclusione dell'annata alieutica, deve trasmettere all'Ufficio tutti i permessi di pesca;».

3. Nella lettera g) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, dopo la parola: «dettaglio» sono inserite le parole: «sulle semine e sull'uso di particolari mezzi di cattura».

4. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere:

«l-bis) deve ordinare per iscritto al fornitore/alla fornitrice il materiale di semina. L'ordine riporta tutte le prescrizioni del piano annuale di coltivazione a cui il fornitore incaricato/la fornitrice incaricata si attiene;

l-ter) può usare, esclusivamente in caso di misure di tutela per i popolamenti di pesci o di gamberi urgenti e non pianificabili, in deroga a quanto previsto dalla lettera g), mezzi di cattura particolari. In questi casi, il loro utilizzo è comunicato per iscritto all'Ufficio il primo giorno lavorativo successivo all'utilizzo.»

5. Il comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

«5. Se la restituzione dei permessi di pesca all'Ufficio è effettuata oltre i termini o se vengono restituiti meno del 75 per cento dei permessi giornalieri emessi o meno del 90 per cento dei permessi annuali emessi, l'anno successivo l'Ufficio consegna all'acquicolto/re/acquicoltrice i nuovi permessi di pesca non prima di un mese e non oltre tre mesi dopo l'inizio della stagione della pesca nelle acque interessate.»

6. Il comma 6 dell'art. 9 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

«6. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere a), c), d), e), g) e l-ter), sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 40,00 a 400,00 euro; per la violazione del comma 2, lettere b), h), i) e j), la sanzione amministrativa va da 200,00 a 2.000,00 euro. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2 lettera l-bis) sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 300,00 a 3.000,00 euro.



Art. 6.

1. Il comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

«4. Il piano annuale di coltivazione può prevedere, motivandole, deroghe alle disposizioni vigenti in materia di misure minime, periodi di divieto del prelievo di specie ittiche, limiti di cattura giornalieri e stagionali, e numeri di uscite di pesca.».

Art. 7.

1. Nel testo tedesco del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, la parola: «Stauhaltungen» è sostituita dalla parola: «Stauseen».

Art. 8.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, dopo la parola: «nazionale» sono inserite le parole: «; questo tipo di licenza autorizza anche all'esercizio della pesca con canna-lenza».

2. Nel testo italiano del primo periodo del comma 8 dell'art. 14 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, le parole: «persona maggiorenne in possesso della licenza di pesca» sono sostituite dalle parole: «persona maggiorenne in possesso dell'abilitazione alla pesca».

3. Nel primo e nel secondo periodo del comma 9 dell'art. 14 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, dopo le parole: «uno» sono inserite le parole: «o più».

4. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 14 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è soppresso.

5. Dopo l'art. 14 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (*Esame di pesca*). — 1. L'esame di pesca si svolge davanti a un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale per una durata di cinque anni.

2. La commissione d'esame è composta da un/una rappresentante della ripartizione competente in materia di foreste, che assume la carica di presidente, e da due esperti/esperte di pesca, di cui uno scelto/una scelta da una terna di nomi proposta dall'associazione di pesca sportiva più rappresentativa a livello provinciale. Per ogni membro è nominato un membro supplente.

3. Su richiesta del pescatore interessato/della pescatrice interessata e previo esame dei documenti presentati, la commissione per l'esame di pesca può decidere sull'eventuale riconoscimento di esami di pesca sostenuti e superati in altre regioni o Stati.

4. I compensi dei membri della Commissione sono determinati ai sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.».

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.350,00 euro per l'anno 2025, in 3.350,00 euro per l'anno 2026 e in 3.350,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del Programma 03 della Missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 9.

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, sono soppresse le parole: «modelli dei».

Art. 10.

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) rispettano le disposizioni del regolamento di esecuzione, del piano annuale di coltivazione e del regolamento di pesca.».

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni singola infrazione delle disposizioni stabilite al comma 3, lettera f-bis), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 60,00 a 600,00 euro.»

Art. 11.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è inserito il seguente comma:

«2-bis. L'abilitazione alla pesca può essere dimostrata anche attraverso una licenza di pesca, anche già scaduta, rilasciata ai sensi della normativa previgente e riportante la data di rilascio dell'abilitazione alla pesca.».

Art. 12.

Disposizione finanziaria

1. Salvo quanto previsto all'art. 8, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale competente in materia di finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

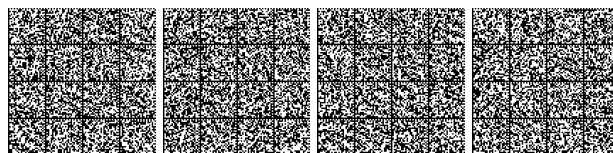
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 9 dicembre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00157



LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2025, n. 16.

Modifica della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, “Democrazia diretta, partecipazione e formazione politica”.

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 29 dicembre 2025, n. 52 - Sez. gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di *referendum*

è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell’art. 8 della legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22, e successive modifiche, le parole: «commi da 2 a 4» sono sostituite dalle parole: «commi da 1 a 4».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 13.000,00 euro per l’anno 2025, in 13.000,00 euro per l’anno 2026 e in 13.000,00 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bolzano, 22 dicembre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 settembre 2025, n. 23.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell’11 settembre 2025 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 settembre 2025, n. 675;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«d) per la prestazione “anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela di minori e maggiorenni fino al compimento dei 21 anni”: l’utente nonché

1) il genitore dell’utente o altri soggetti aventi diritto all’assegno;

2) altre persone a carico, ai fini IRPEF, dell’utente o di uno dei componenti di cui al numero 1).»

Art. 2.

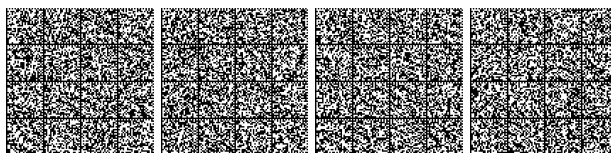
1. Nel comma 1 dell’art. 14 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, le parole: «del minore» sono sostituite dalle parole: «di minori e maggiorenni fino al compimento dei 21 anni».

Art. 3.

1. Nella lettera e) del punto 4.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, le parole: «del minore» sono sostituite dalle parole: «di minori e maggiorenni fino al compimento dei 21 anni».

Art. 4.

1. Nel punto 10.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, le parole: «, 20-bis (“contributo per spese accessorie per pensionati”)» sono soppresse.



Art. 5.

1. Nel punto 10.4 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, le parole: «delle prestazioni di cui agli articoli» sono sostituite dalle parole: «della prestazione di cui all'articolo» e le parole: «e 20-bis ("contributo per spese accessorie per pensionati")» sono soppresse.

Art. 6.

1. L'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 7.

Norma transitoria

1. L'art. 6 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

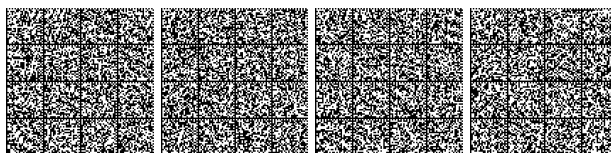
Anlage A (Artikel 6) / Allegato A (articolo 6)

Ersetzung der Anlage D des Dekrets des Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30

Sostituzione dell'allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30

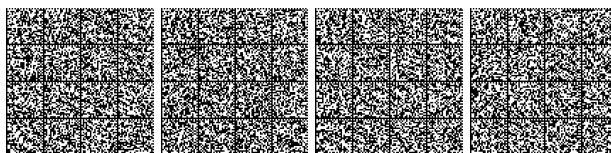
Anlage D (Artikel 41) / Allegato D (articolo 41)

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL'ECCEDEZZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	1. Nutzerin/Nutzer Utente		2. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto		3. Erweiterte Familiengemeinschaft Nucleo familiare collegato	
	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensan- teil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensante il zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensante il zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza
Seniorenwohnheim Residenza per anziani	0,5	100	1,5	85	1,5	30
Begleitetes Wohnen für Seniorinnen und Senioren Accompagnamento abitativo per anziani	1,22	80	1,5	80	1,5	30
Betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren Betreutes Wohnen plus für Seniorinnen und Senioren Assistenza abitativa per anziani Assistenza abitativa plus per anziani	1	80	1,5	80	1,5	30
Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen* Residenza per persone con disabilità*	0,9	90	1,5	80	2,5	20



PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL'ECCEDEZZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	1. Nutzerin/Nutzer Utente		2. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto		3. Erweiterte Familiengemeinschaft Nucleo familiare collegato	
	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza
Sozialgesundheitliche stationäre Dienste für Menschen mit Behinderungen Servizi residenziali a carattere sociosanitario per persone con disabilità	0,9	90	1,5	80	2,5	20
Vollbetreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – ohne Verpflegung Comunità alloggio con assistenza continuativa per persone con disabilità – senza vitto	1	80	1,5	80	2,5	20
Vollbetreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – mit Verpflegung* Comunità alloggio con assistenza continuativa per persone con disabilità – con vitto*	0,9	90	1,5	80	2,5	20
Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – ohne Verpflegung Comunità alloggio per persone con disabilità – senza vitto	1	80	1,5	80	2,5	20

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL'ECCEDEZZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	1. Nutzerin/Nutzer Utente		2. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto		3. Erweiterte Familiengemeinschaft Nucleo familiare collegato	
	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell'eccedenza
Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – mit Verpflegung* Comunità alloggio per persone con disabilità – con vitto*	0,9	90	1,5	80	2,5	10
Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung – ohne Verpflegung Comunità alloggio per persone con malattia psichica – senza vitto	1	80	1,5	80	2,5	10
Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung - mit Verpflegung* Comunità alloggio per persone con malattia psichica – con vitto*	0,9	90	1,5	80	2,5	10
Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen – ohne Verpflegung Comunità alloggio per persone con dipendenza patologica – senza vitto	1	80	1,5	80	2,5	10



PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL'ECCEDEZZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	1. Nutzerin/Nutzer Utente		2. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto		3. Erweiterte Familiengemeinschaft Nucleo familiare collegato	
	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza
Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen – mit Verpflegung* Comunità alloggio per persone con dipendenza patologica – con vitto*	0,9	90	1,5	80	2,5	10
Trainingswohnung Centro di training abitativo	1	80	1,5	70	2,5	10
Ferienaufenthalte Soggiorni fuori sede	0,9	90	1,5	80	2,5	20
Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Erwachsenen Affidamento familiare a tempo pieno di persone adulte	0,9	80	1,5	80	2,5	10
Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Minderjährigen Affidamento familiare a tempo pieno di minori	1	80	2	80	/	/

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL'ECCEDEZZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	1. Nutzerin/Nutzer Utente		2. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto		3. Erweiterte Familiengemeinschaft Nucleo familiare collegato	
	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige Comunità alloggio sociopedagogica per minori	1	80	2	80	/	/
Integrierte sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige Comunità alloggio sociopedagogica integrata per minori	1	80	2	80	/	/
Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für Minderjährige Comunità alloggio socioterapeutica per minori	1	80	2	80	/	/
Familienähnliche Einrichtung/ Familiäre Wohngruppe für Minderjährige Comunità di tipo familiare/Casa famiglia per minori	1	80	2	80	/	/
Betreutes Wohnen für Minderjährige Residenza assistita per minori	1	80	2	80	/	/



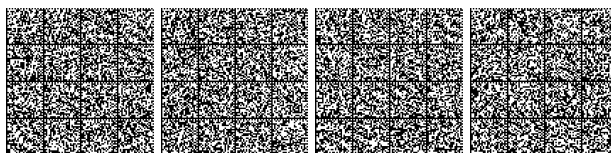
PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL'ECCEDEZZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	1. Nutzerin/Nutzer Utente		2. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto		3. Erweiterte Familiengemeinschaft Nucleo familiare collegato	
	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza
Kleinkinder (0-3 Jahre) im Landeskinderheim Minori (0-3 anni) presso l'Istituto provinciale Assistenza all'infanzia (IPAI)	1	80	2	80	/	/
Frauenhaus – mit Verpflegung Casa delle donne – con vitto	/	/	1,8	80	/	/
Geschützte Wohnungen – mit Verpflegung Alloggi protetti – con vitto	/	/	1,8	80	/	/
Übergangswohnungen des Frauenhausdienstes – ohne Verpflegung Alloggi di transizione del servizio Casa delle donne – senza vitto	/	/	1,8	80	/	/
Schwangere oder Mütter mit Kindern im Landeskinderheim Gestanti o madri con figli presso l'Istituto provinciale Assistenza all'infanzia (IPAI)	/	/	2	80	/	/

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL'ECCEDEZZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI	1. Nutzerin/Nutzer Utente		2. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto		3. Erweiterte Familiengemeinschaft Nucleo familiare collegato	
	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza	Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita	Einkommensanteil zur Tarifierung Percentuale di consumo dell'eccedenza
Haus Rainegg Casa Rainegg	/	/	2	80	/	/
Übergangseinrichtungen für ausländische Personen und Familien in Notsituationen Strutture temporanee per persone e famiglie straniere in situazioni di emergenza	/	/	1,35	80	/	/
* Für Nutzerinnen und Nutzer ab 60 Jahren wird die Tarifierung nach den Parametern der Leistung „Seniorenwohnheim“ berechnet. Al compimento dei 60 anni dell'utente, la partecipazione tariffaria viene ricalcolata con i parametri della prestazione "residenza per anziani".						

Bolzano, 8 settembre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00162



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2025, n. 59/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 101.1, comma 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale. Abrogazione del d.p.g.r. 7/R/2018.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 65 del 10 ottobre 2025)

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis)

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e in particolare l'art. 101.1, comma 6;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2008, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro»);

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 17 luglio 2025;

Visto il parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2025, n. 1418;

Considerato quanto segue:

1. È necessario procedere ad una revisione complessiva del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R, in materia di attività contrattuale dell'ESTAR quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale, sia per riformare la disciplina dei collegi tecnici sia per adeguare il regolamento alle modifiche normative introdotte a livello nazionale con la riforma del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023);

2. È necessario disciplinare la pianificazione dell'attività contrattuale di ESTAR, quale centrale di committenza, stante la non applicabilità alle centrali di committenza delle disposizioni contenute all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023;

3. È necessario eliminare l'elenco regionale dei componenti degli organismi tecnici di gara, collegi tecnici e gruppi tecnici, stante la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di tali organismi i cui componenti, in forza della nuova disciplina, assumono un ruolo nella progettazione dello strumento contrattuale messo a disposizione da ESTAR, in qualità di centrale di committenza del servizio sanitario regionale toscano e nell'esecuzione dei contratti affidati in utilizzazione degli strumenti medesimi, ai fini del perseguimento del risultato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023;

4. È necessario in conformità all'art. 15, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023 e all'allegato Allegato I.2 al decreto legislativo n. 36/2023 disciplinare compiti e funzioni del responsabile unico del progetto (RUP), espressamente qualificato dal nuovo codice quale «Responsabile unico del progetto», in relazione alla specificità ed alla complessità dei processi di acquisizione gestiti da ESTAR;

5. È opportuno, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, individuare un responsabile della fase di affidamento;

6. Si rende necessario individuare i precisi ambiti di operatività di ESTAR nelle funzioni di centrale di committenza del servizio sanitario regionale e la possibilità che le stazioni appaltanti, in quanto enti del servizio sanitario regionale direttamente interessati nell'esecuzione di contratti affidati in utilizzazione degli strumenti contrattuali propri delle centrali di committenza, assumano un ruolo, maggiormente significativo rispetto alle previgenti disposizioni, nella progettazione delle prestazioni destinate al soddisfacimento dei fabbisogni in ambito sanitario, attraverso il coinvolgimento, nella fase suddetta, di soggetti che svolgeranno ruoli di responsabilità nella successiva fase di esecuzione contrattuale;

Si approva
il presente regolamento:

Capo I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 101.1, comma 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) disciplina l'attività contrattuale che l'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) svolge, in quanto centrale di committenza del servizio sanitario regionale.



2. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) la pianificazione dell'attività contrattuale di ESTAR quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale;

b) le modalità di costituzione e le competenze dei collegi tecnici;

c) le modalità di nomina, le competenze del responsabile unico del progetto della centrale di committenza, del responsabile della fase di affidamento, del responsabile unico del progetto della stazione appaltante, del direttore dell'esecuzione e del direttore operativo.

3. Il presente regolamento si applica:

a) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte di ESTAR quale centrale di acquisto ai sensi dell'art. 2, comma 1, numero 14, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007») e destinati alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale e alle società della salute, in relazione ai fabbisogni da questi espressi, rientranti, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 101, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale n. 40/2005, con riferimento alla gestione dei magazzini e della logistica, quali farmaci, diagnostici, dispositivi medici e beni economici, nonché alla gestione dell'intero processo di acquisizione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di tecnologie sanitarie;

b) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a), rispetto ai quali ESTAR opera come centrale di committenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 14, lettera b) della direttiva 2014/24/UE rientranti nell'ambito delle funzioni trasferite di cui all'art. 101, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale n. 40/2005;

c) agli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), effettuati da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute rispetto ai quali ESTAR opera come centrale di committenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 14, lettera b) della direttiva 2014/24/UE;

d) agli acquisti di beni e servizi effettuati da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute rispetto ai quali ESTAR svolge attività di committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 15 della direttiva 2014/24/UE.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per codice, il decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

b) per centrale di committenza, l'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR);

c) per enti del servizio sanitario regionale, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere universitarie, l'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), la Fondazione Gabriele Monasterio, ESTAR;

d) per stazione appaltante o amministrazione contraente, gli enti del servizio sanitario regionale, ivi compreso ESTAR, le società della salute di cui all'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005 che possono utilizzare, mediante affidamento di contratti specifici o attuativi, uno strumento di acquisto o di negoziazione, come da definizioni contenute nell'allegato I.1. al codice, messo a disposizione dalla centrale di committenza;

e) per responsabile unico del progetto della centrale di committenza (RUP_CC), il soggetto di cui all'art. 9, comma 7, primo periodo, dell'Allegato I.2 al codice;

f) per responsabile unico del progetto della stazione appaltante o amministrazione contraente (RUP_AC), il soggetto di cui all'art. 9, comma 7, secondo periodo, dell'Allegato I.2 al codice, nominato dalla stazione appaltante o amministrazione contraente nei casi di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) o da ESTAR nei casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) per l'utilizzazione dello strumento di acquisto o di negoziazione messo a disposizione dalla centrale di committenza;

g) per responsabile unico del contratto attuativo (RUCA), il soggetto di cui all'art. 9, comma 7, secondo periodo, dell'Allegato I.2 al codice, nominato da ESTAR nei casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) per l'utilizzazione dello strumento di acquisto nell'ambito della gestione centralizzata, di cui all'art. 6, comma 3, ultimo periodo;

h) per collegio tecnico di progettazione, di seguito indicato come collegio di progettazione, l'organismo deputato alle attività di progettazione dell'iniziativa;

i) per responsabile della fase di affidamento (RAF), il soggetto individuato da ESTAR per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4, del codice;

l) per responsabile di fase della stazione appaltante o amministrazione contraente (REF AC), il soggetto eventualmente nominato, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del codice, dalla stazione appaltante o amministrazione contraente per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, per l'utilizzazione dello strumento di acquisto o di negoziazione;

m) per direttore dell'esecuzione (DEC), il soggetto che svolge le funzioni di cui all'art. 114, comma 7, del codice;

n) per direttore operativo il soggetto di cui all'art. 114, comma 10, del codice.

Art. 3.

Pianificazione delle attività di ESTAR quale centrale di committenza

1. ESTAR adotta il metodo programmatico per la pianificazione delle proprie attività di centrale di committenza e di committenza ausiliaria consistenti nell'aggiudicazione di appalti, nella conclusione di accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del codice o delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposi-



zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). A tal fine individua le procedure di scelta del contraente da effettuare per le acquisizioni di beni e servizi in tutti gli ambiti definiti all'art. 1, comma 3.

2. La pianificazione è approvata dal direttore generale di ESTAR entro il 31 dicembre di ogni anno, è definita con riferimento al triennio ed è aggiornata a scorrimento annuale.

3. La pianificazione indica le procedure da svolgere, in qualità di centrale di committenza e di committenza ausiliaria, di importo superiore al limite per l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del codice, relativamente:

a) alla conclusione di strumenti di acquisto e/o di negoziazione, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera cc) e dall'art. 3, comma 1, lettera dd) dell'allegato I.1 al codice;

b) all'attivazione di sistemi dinamici di acquisizione come definiti all'art. 3, comma 1, lettera dd) dell'allegato I.1 al codice;

c) alle procedure espletate a seguito di richiesta specifica della stazione appaltante, anche su strumenti di negoziazione.

4. La pianificazione è integrata con le procedure di gara che ESTAR svolge in qualità di ente avvalso di Regione Toscana quale soggetto aggregatore.

5. La proposta di pianificazione è predisposta dal dipartimento acquisizione beni e servizi di ESTAR, sulla base delle esigenze manifestate dalla stazione appaltante o amministrazione contraente attraverso i dipartimenti per la gestione delle funzioni di cui all'art. 101, comma 1 della legge regionale n. 40/2005.

6. La pianificazione contiene i seguenti elementi minimi:

a) oggetto dell'intervento o ambito merceologico;

b) quadro economico stimato, durata, tipologia di procedura;

c) RUP_CC ed eventuale RAF, ove già individuato.

Capo II

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DI GARA ED ISTITUZIONE DEGLI ORGANISMI TECNICI DI GARA

Sezione I

ORGANISMI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELLE GARE E LINEE GUIDA REGIONALI

Art. 4.

Collegi tecnici di progettazione e gruppi tecnici

1. Per la predisposizione della progettazione per l'acquisto di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria ESTAR si avvale di collegi tecnici di progettazione, di seguito denominati collegi di progettazione.

2. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il RUP_CC può decidere che il collegio di progettazione sia sostituito da un gruppo tecnico di cui all'art. 12.

3. La costituzione ed il funzionamento dei collegi di progettazione sono disciplinati dalla sezione II del presente capo.

4. La costituzione dei gruppi tecnici è disciplinata dall'art. 12.

Art. 5.

Linee guida regionali per la progettazione delle gare

1. La Giunta regionale, su proposta della commissione per la valutazione degli investimenti sanitari di cui all'art. 119-bis.1 della legge regionale n. 40/2005, può adottare linee guida sulla progettazione delle gare.

2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale può fornire indicazioni sui profili professionali che si ritiene opportuno inserire all'interno dei collegi di progettazione.

Sezione II

COMPITI, COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI DI PROGETTAZIONE

Art. 6.

Compiti del collegio di progettazione

1. Il collegio di progettazione è l'organismo che svolge la progettazione dell'intervento o dell'iniziativa di acquisto e si ispira al principio di risultato e di promozione della concorrenza e tiene conto dell'insieme dei fabbisogni e delle esigenze specifiche del sistema sanitario regionale.

2. Il collegio di progettazione, fermo quanto indicato al comma 1, realizza la trasformazione delle esigenze aziendali e delle eventuali linee guida regionali di cui all'art. 5 in specifiche di gara.

3. In particolare, il collegio di progettazione esprime e valida i fabbisogni quali-quantitativi, definisce le specifiche tecniche e prestazionali da porre a gara, effettua le analisi economiche per determinare l'importo da porre a base di gara e l'importo stimato del contratto o dell'accordo quadro o della convenzione, individua i criteri di valutazione delle offerte nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base al miglior rapporto qualità/prezzo e traduce, ove presenti, gli eventuali indirizzi contenuti in linee guida regionali, ivi comprese le misure atte a recepire l'innovazione. Sulla base delle evidenze scientifiche disponibili e delle metodiche di valutazione dell'impatto dell'introduzione di nuove tecnologie, prevede le misure atte a garantire l'ottimale valutazione della qualità, promuovendo modelli innovativi di *procurement*. Il collegio di progettazione, inoltre, valuta ed ispira le proprie decisioni tecniche perseguendo la sostenibilità economica, per quanto riferibili allo strumento di acquisto, e promuovendo l'introduzione sistematica di criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Nella predisposizione degli atti di gara rientranti, anche parzialmente, nelle funzioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), il collegio di progettazione tiene conto delle indicazioni del RUCA relativamente alle modalità di gestione centralizzata dei contratti attuativi afferenti all'utilizzazione di uno strumento di acquisto.



4. Il collegio di progettazione, nella definizione delle attività di cui al comma 3, recepisce le indicazioni e le osservazioni del RUP_CC concernenti questioni di natura giuridica amministrativa, nonché quelle afferenti alla definizione degli importi da porre a base di gara e all'importo stimato del contratto o dell'accordo quadro o della convenzione, in relazione alle dinamiche progettuali rilevanti ai fini del raggiungimento del risultato inteso quale messa a disposizione di strumenti contrattuali efficaci ed efficienti e del perseguimento del principio di promozione della concorrenza. Il collegio di progettazione collabora con il RUP_CC nell'individuazione della procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 70 del codice.

5. Il collegio di progettazione propone al RUP_CC di instaurare un dialogo trasparente con il mercato nelle forme previste dal codice.

6. Su richiesta del RUP_CC il collegio di progettazione può essere chiamato ad effettuare le valutazioni delle modifiche contrattuali con particolare riferimento a quelle di natura tecnica o prestazionale.

Art. 7.

Composizione del collegio di progettazione

1. Il collegio di progettazione è composto di norma da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a quello degli enti del servizio sanitario destinatari dei beni o dei servizi da acquisire e comunque non superiore a dieci componenti, salvo motivate situazioni correlate alla natura e alla tipologia di prestazione. Può far parte del collegio di progettazione anche il RUP_CC.

2. I profili professionali da inserire nel collegio sono individuati da ESTAR, anche tenuto conto delle linee guida regionali di cui all'art. 5 e del regolamento dell'attività contrattuale, adottato da ESTAR ai sensi dell'art. 133 della legge regionale n. 40/2005.

3. L'individuazione dei componenti avviene su designazione della stazione appaltante o amministrazione contraente e della direzione di ESTAR, su proposta dei rispettivi RUP_AC ove già individuati o nominati.

4. Il collegio di progettazione è composto:

a) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), da soggetti incardinati nelle articolazioni organizzative della stazione appaltante o amministrazione contraente e di ESTAR competenti per merceologia e coinvolte nell'esecuzione contrattuale. Nei casi di procedure che prevedono la conclusione di strumenti di acquisto fanno parte del collegio di progettazione i soggetti che assumeranno le funzioni di RUP_AC o DEC del contratto o del contratto specifico o loro delegati. Nei casi in cui ESTAR opera come centrale di acquisto, fanno parte del collegio di progettazione il RUCA o suo delegato, nonché le professionalità specifiche di ESTAR competenti nel settore merceologico oggetto della procedura di scelta del contraente. Possono far parte del collegio di progettazione soggetti che hanno assunto, in precedenza, compiti afferenti all'esecuzione di precedenti contratti aventi il medesimo oggetto della procedura, nonché il soggetto responsabile dell'unità operativa che curerà l'esecuzione delle prestazioni o suo delegato;

b) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti nell'ambito di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), da soggetti incardinati nelle articolazioni organizzative della stazione appaltante o amministrazione contraente competenti per merceologia e coinvolte nell'esecuzione contrattuale. Devono in ogni caso far parte del collegio di progettazione i soggetti che assumono, a tal fine, le funzioni di RUP_AC o DEC del contratto o del contratto specifico o loro delegati nelle ipotesi di procedure che prevedono la conclusione di strumenti di acquisto o, se pertinente, dai soggetti che hanno assunto, in precedenza, compiti afferenti all'esecuzione di precedenti contratti aventi il medesimo oggetto e, in mancanza, dal soggetto responsabile dell'unità operativa che curerà l'esecuzione delle prestazioni o suo delegato;

c) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti nell'ambito di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), dal RUP della stazione appaltante o amministrazione contraente che ha rappresentato l'esigenza e dai soggetti incardinati nelle articolazioni di ESTAR, dipartimenti o di aree, competenti per merceologia.

5. Nel caso in cui le procedure di gara siano finalizzate alla messa a disposizione di strumenti di acquisto di beni aventi caratteristiche standardizzate il collegio può essere composto in prevalenza o esclusivamente da esperti di ESTAR.

6. Per specifiche categorie di beni oggetto di acquisizioni ripetute il collegio di progettazione può svolgere attività in relazione a più procedure di scelta del contraente.

7. Per le procedure previste al comma 4, lettere a) e b) al collegio di progettazione può partecipare, in sostituzione del RUP_AC, il REF_AC che, nella particolare organizzazione della stazione appaltante o amministrazione contraente, ha il compito di gestire la fase di esecuzione.

8. Il RUP_AC o il REF_AC della stazione appaltante o amministrazione contraente può delegare la partecipazione ai collegi di progettazione a dirigenti o funzionari ritenuti più competenti od esperti nell'ambito della categoria merceologica di cui trattasi.

Art. 8.

Procedimento di costituzione del collegio di progettazione

1. Il collegio di progettazione, nella composizione prevista dall'art. 7, è costituito con la nomina del presidente e degli altri suoi componenti da parte del RUP_CC, in recepimento delle designazioni ricevute. La nomina è effettuata previa acquisizione della dichiarazione con la quale l'interessato afferma che non sussistono le cause ostative previste dall'art. 9.

2. In caso di eccedenza di designazioni, ferma l'eventuale necessità, sulla base della natura e della tipologia di prestazione, della presenza di un soggetto individuato da ciascuna azienda sanitaria, si procede al sorteggio, nel rispetto delle professionalità previamente individuate.



Art. 9.

Cause ostative alla nomina di componente del collegio di progettazione

1. Non possono essere nominati componenti del collegio:

a) coloro che sono sottoposti a procedimento penale o abbiano riportato sentenze di condanna anche non passate in giudicato o sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dal Libro II, Titolo II, codice penale, «Dei delitti contro la pubblica amministrazione»;

b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o abbiano subito condanne anche con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

c) coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare davanti all'ufficio competente, per la durata del procedimento e, nel caso di applicazione della sanzione, per i due mesi successivi alla cessazione dei suoi effetti;

d) coloro i quali hanno in corso o hanno avuto, nell'anno antecedente, rapporti con le imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara che possano costituire fonte di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 16 del codice, anche sulla base dei pertinenti atti di indirizzo regionali;

e) coloro che non hanno frequentato, nel triennio precedente la data della nomina, almeno un corso in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Art. 10.

Presidenza e funzionamento del collegio di progettazione

1. Il collegio di progettazione, nella composizione di cui all'art. 7, è presieduto dal soggetto individuato da ESTAR nelle ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, lettera a), mentre, nelle altre fattispecie previste nel suddetto comma, dal componente di qualifica dirigenziale e con più anzianità di servizio. In assenza di soggetti con qualifica dirigenziale, il collegio è presieduto dal soggetto con più anzianità di servizio. La prima convocazione del collegio di progettazione è disposta dal RUP_CC.

2. Il presidente dirige i lavori del collegio e convoca le sedute successive alla prima.

3. I lavori del collegio si concludono ordinariamente entro novanta giorni dalla nomina. Il termine può essere derogato per circostanze specifiche, afferenti alla complessità della procedura tenuto conto della necessità di garantire la copertura contrattuale.

4. Nel corso della seduta di insediamento viene fissato il calendario delle riunioni, che tiene conto delle scadenze di cui al comma 3. La partecipazione alle attività dei collegi di progettazione e dei gruppi tecnici costituisce adempimento degli obblighi di servizio.

5. Il RUP_CC, anche su proposta del presidente del collegio, sostituisce il componente che non partecipa consecutivamente a più di due sedute e in tutti i casi in cui riscontri un ritardo ingiustificato nella conclusione dei lavori del collegio stesso. A tal fine procede, se necessario, a richiedere alle amministrazioni contraenti ulteriori designazioni.

6. Delle riunioni del collegio viene redatto sintetico verbale, anche in forma non sincrona, da parte di un segretario verbalizzante individuato dal RUP_CC tra il personale amministrativo di ESTAR, nel provvedimento di nomina di cui all'art. 8, comma 1.

7. Tutti coloro che partecipano ai lavori del collegio operano con imparzialità e assumono decisioni con rigore e riservatezza, nel rispetto di quanto fissato dalla normativa vigente e dal codice di comportamento ed etico di ESTAR.

8. Il collegio di progettazione può avvalersi di altri professionisti del servizio sanitario regionale per l'integrazione delle competenze necessarie allo svolgimento dei lavori. Il presidente autorizza tali interventi limitatamente a temi o aspetti istruttori determinati. Di tali operazioni viene dato atto nei verbali.

Art. 11.

Sopravvenienza di cause ostative alla nomina

1. Qualora nel corso dei lavori del collegio sopravvenissero una o alcune delle cause ostative di cui all'art. 9, il RUP_CC valuta se il collegio possa proseguire i lavori, una volta sostituito il componente non più nominabile, o se debba essere completamente rinnovato. Anche alla sostituzione si applica la procedura di cui all'art. 10, comma 5.

2. Della sostituzione si dà atto nel verbale della prima riunione del collegio convocato a composizione variata. Se ad essere sostituito è il presidente, si procede ai sensi dell'art. 10, comma 1.

Sezione III

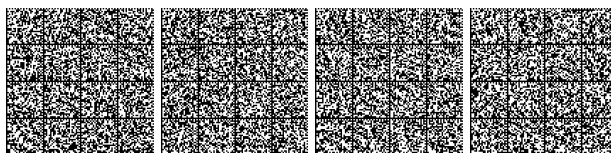
COSTITUZIONE DEI GRUPPI TECNICI

Art. 12.

Gruppi tecnici

1. Il gruppo tecnico è nominato con provvedimento del RUP_CC. Il provvedimento individua altresì i profili professionali che devono far parte del gruppo tecnico.

2. I nominativi sono individuati fra i soggetti designati dalla stazione appaltante o amministrazione contraente e che risultino collegati alle categorie merceologiche oggetto della procedura, conformemente a quanto previsto all'art. 7, comma 4 e che non incorrano nelle cause ostative di cui all'art. 9.



Capo III

NOMINA E FUNZIONI DEI SOGGETTI RESPONSABILI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE NELLE PROCEDURE DI GARA GESTITE DA ESTAR

Sezione I

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

Art. 13.

Nomina del responsabile unico del progetto della centrale di committenza e del responsabile della fase di affidamento

1. Il RUP_CC è nominato fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I.2 al codice dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato, di norma all'interno delle strutture organizzative competenti in materia di acquisizione di beni e servizi.

2. Il RAF della procedura avente ad oggetto servizi o forniture, con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura, può essere nominato, qualora le funzioni di RUP_CC siano attribuite ad un soggetto di qualifica dirigenziale. Il RAF è individuato fra i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I.2 al codice e che abbia maturato esperienza nell'ambito della fase suddetta, in servizio presso la medesima unità operativa del RUP_CC o, comunque, presso il dipartimento competente in materia di approvvigionamento di beni e servizi.

3. Il RUP_CC è nominato, di norma, al momento dell'adozione della pianificazione dell'attività contrattuale. Il RAF, se già non nominato al momento dell'adozione della pianificazione dell'attività contrattuale, è nominato dal RUP_CC nel provvedimento di indizione.

4. Nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), viene nominato, con le modalità indicate al comma 1, il responsabile dell'attività di committenza ausiliaria per l'affidamento e fino all'aggiudicazione.

Art. 14.

Nomina del responsabile del progetto della stazione appaltante o amministrazione contraente

1. La stazione appaltante o l'amministrazione contraente, che utilizza lo strumento di acquisto messo a disposizione da ESTAR per la soddisfazione dei propri fabbisogni o che stipula il contratto con l'operatore economico selezionato dalla centrale di committenza, nomina un RUP per l'utilizzo dello strumento di acquisto e per l'esecuzione del contratto affidato. Il RUP_AC è nominato dalle stazioni appaltanti o amministrazioni contraenti fra i soggetti appartenenti alle strutture competenti alla progettazione, gestione ed esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I.2 al codice che abbia maturato esperienza nell'ambito della fase di esecuzione dei contratti.

2. Il RUP_AC delle stazioni appaltanti o delle amministrazioni contraenti, ai sensi art. 15, comma 4 del co-

dice, può nominare un REF_AC per le fasi programmazione, progettazione ed esecuzione relative all'utilizzo dello strumento di acquisto ed esecuzione del contratto. Il REF_AC è individuato dal RUP_AC fra i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I.2 al codice e che abbia maturato esperienza nell'ambito delle suddette fasi. Il REF_AC svolge nella fase di esecuzione i compiti di cui all'art. 8 dell'allegato I.2 del codice.

3. Il RUP_AC è nominato con l'individuazione dello stesso come componente del collegio di progettazione o contestualmente alla decisione di procedere all'acquisizione.

4. Per le procedure rientranti negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), il RUCA è individuato e nominato dal direttore generale di ESTAR, o da un suo delegato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle articolazioni organizzative dell'ente competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. La nomina avviene, di norma, contestualmente all'adozione della pianificazione di cui all'art. 3 oppure nel provvedimento di nomina del collegio di progettazione di cui all'art. 8, previa individuazione da parte del direttore generale di ESTAR. Il RUCA può, ove debitamente motivato in relazione all'oggetto della procedura, assorbire anche le funzioni di RUP_CC, tranne che nei casi in cui la procedura di scelta del contraente preveda la conclusione di uno strumento di acquisto o di negoziazione, proprio delle centrali di committenza, che potrà essere utilizzato da altri enti. Il RUCA può nominare un REF_AC per le fasi relative all'utilizzo dello strumento di acquisto e di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'allegato I.2 al codice e che abbia maturato esperienza nell'ambito delle suddette fasi.

5. Per le procedure rientranti negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), la stazione appaltante o amministrazione contraente, in conformità agli accordi di servizio conclusi, si avvale per l'esercizio delle funzioni di RUP_AC, del personale di ESTAR. Nelle more della conclusione degli accordi di servizio il RUP_AC è nominato previa intesa fra i direttori generali degli enti interessati.

6. Per le procedure rientranti negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), il RUP_AC è nominato da ogni amministrazione contraente, destinataria del bene o del servizio da acquisire, fra il proprio personale contestualmente alla individuazione del componente del collegio di progettazione ai sensi dell'art. 8 o nel momento in cui l'amministrazione contraente assume la decisione di utilizzare uno strumento di acquisto messo a disposizione dalla centrale di committenza.

7. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c), il RUP_AC ed il RUCA sono nominati in relazione alle diverse prestazioni correlate alle competenze delle strutture di ciascun ente.

8. Per le procedure rientranti negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), la stazione appaltante o amministrazione contraente nomina il responsabile unico del progetto.



Art. 15.

Nomina del direttore dell'esecuzione e del direttore operativo

1. Il DEC è individuato, ai sensi dell'art. 114, comma 7 e degli articoli di cui al Capo II dell'allegato II.14 al codice, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, fra i soggetti in possesso di adeguate competenze in relazione all'oggetto del contratto. Nelle ipotesi di utilizzazione di strumenti di acquisto il DEC può essere nominato nel provvedimento adottato dall'amministrazione contraente con il quale è disposta l'utilizzazione stessa.

2. Per gli acquisti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, su proposta del RUCA, ed è, di norma, individuato tra i dipendenti di ESTAR che operano nelle strutture competenti.

3. Per gli acquisti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di DEC, del personale di ESTAR, che, di norma, opera nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. Il DEC è nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, e nell'atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate.

4. Per gli acquisti di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) e d), il DEC è nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquisire di norma fra il proprio personale in servizio.

5. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono più elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) il DEC è nominato in conformità all'art. 14, comma 6 ed, eventualmente, alle linee guida di cui all'art. 21.

6. Nei casi di cui ai commi 2 e 5, nonché in tutte le ipotesi in cui le funzioni di RUP AC, RUCA e di DEC siano attribuite a personale di ESTAR, la stazione appaltante o amministrazione contraente che utilizza uno strumento di acquisto individua, prima dell'avvio dell'esecuzione, su richiesta del DEC, uno i più soggetti con funzione di direttore operativo individuati tra il proprio personale operante nei settori oggetto del contratto.

Sezione II

FUNZIONI DEI SOGGETTI RESPONSABILI

Art. 16.

Funzioni del responsabile unico del progetto della centrale di committenza e del responsabile della fase di affidamento

1. Il RUP_CC cura e coordina la gestione dell'intero procedimento di realizzazione dello strumento di acquisto ed è supportato, per i profili tecnici afferenti alle sue funzioni, dai dipendenti della stazione appaltante o amministrazione contraente dotata delle necessarie competenze.

2. Il RUP_CC svolge tutte le funzioni inerenti alla procedura di affidamento individuate dal codice, salva la possibilità di individuazione di un responsabile di fase cui sono attribuiti tutti i compiti previsti all'art. 7 dell'allega-

to I.2 al codice. In particolare, ove le attività ivi riportate prevedono l'adozione di atti aventi valenza esterna, il RAF cura la fase istruttoria finalizzata alla loro approvazione da parte del RUP_CC.

3. Il RUP_CC, ferma restando la piena autonomia e responsabilità dei componenti del collegio di progettazione nella definizione dei contenuti della progettazione e nel rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 4, è il soggetto che individua la tipologia di procedura di gara, la tipologia di lotti in cui è articolata la procedura, i criteri di qualificazione richiesti con riferimento alla tutela della concorrenza, il criterio di aggiudicazione, le tempistiche e si pronuncia in merito alla compatibilità dell'intervento con gli altri strumenti contrattuali in essere.

4. Ferma la competenza in merito all'adozione degli atti in capo al RUP_CC, lo stesso può delegare un dipendente assegnato alla propria struttura a partecipare ai collegi di progettazione. Il soggetto delegato cura l'istruttoria per l'assolvimento delle funzioni del RUP_CC di cui al comma 3 e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6, comma 4.

5. Per gli acquisti rientranti nell'ambito di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), le funzioni di RUP sono assunte dal soggetto individuato dalla stazione appaltante o amministrazione contraente che si avvale di ESTAR per le attività di committenza ausiliaria funzionali all'individuazione del contraente. La fase di affidamento fino all'aggiudicazione è curata da un apposito responsabile (RUP), nominato da ESTAR anche fra i dipendenti di qualifica non dirigenziale che propone al dirigente della propria struttura l'adozione degli atti di sua competenza e partecipa altresì agli incontri del collegio di progettazione o del gruppo tecnico nominato.

Art. 17.

Funzioni del responsabile unico del progetto della stazione appaltante o amministrazione contraente

1. Il RUP_AC svolge le seguenti funzioni:

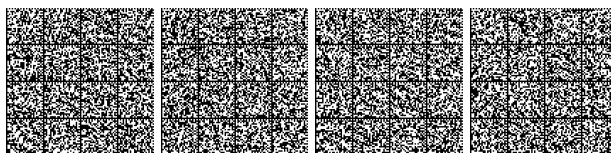
a) individua i fabbisogni e le relative risorse nonché partecipa alla progettazione dell'iniziativa di acquisto ed è responsabile dell'utilizzo dello strumento di acquisto messo a disposizione della centrale di committenza;

b) cura gli atti necessari per l'adesione allo strumento di acquisto o di negoziazione messo a disposizione della centrale di committenza coordinandosi con il RUP_CC;

c) cura la stipula del contratto specifico;

d) cura la gestione della fase di esecuzione del contratto o del contratto specifico nelle ipotesi di utilizzazione di uno strumento di acquisto o di negoziazione messo a disposizione della centrale di committenza, in conformità a quanto previsto dal codice e dall'allegato I.2 al codice stesso ed opera in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, ivi compresi i flussi informativi correlati;

e) comunica tempestivamente al RUP_CC ogni evento che, a qualunque titolo, incida sulla convenzione o sull'accordo quadro;



f) può proporre la risoluzione dei contratti attuativi di accordi quadro o convenzioni agli organi competenti, informandone il RUP_CC.

g) interviene nei casi di verificata inerzia del DEC, ove nominato.

2. Il comma 1 si applica anche alle funzioni del RUCA, fatta eccezione per la lettera a), in relazione alle cui funzioni si applica quanto previsto all'art. 6.

Art. 18.

Funzioni del direttore dell'esecuzione e del direttore operativo

1. Ai sensi di quanto previsto dal codice e dal relativo allegato II.14, il DEC, ove nominato, svolge in coordinamento con il RUP_AC le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo allo stesso dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.

2. I direttori operativi, nominati ai sensi dell'art. 15, comma 6, coadiuvano il DEC nella verifica delle prestazioni eseguite e sono tenuti a rendicontare allo stesso le verifiche effettuate e il relativo esito.

Art. 19.

Ambiti applicativi specifici

Con accordi di servizio tra ESTAR, enti del servizio sanitario regionale e società della salute, può essere adottata la disciplina di ulteriore dettaglio per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento, anche con riferimento alla definizione specifica degli ambiti di operatività del RUP_AC, RUP_CC, RUCA, DEC e del direttore operativo.

Sezione III

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 20.

Designazione e nomina della commissione giudicatrice

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 93 del codice, in tema di composizione, nomina e incompatibilità, la commissione giudicatrice è composta, ove presenti, da dipendenti degli enti del servizio sanitario regionale, dirigenti o dipendenti inquadrati nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, in possesso di competenze ed esperienze professionali attinenti all'oggetto dell'iniziativa, in particolare:

a) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) possono essere individuati soggetti incardinati nelle articolazioni organizzative di ESTAR o degli altri enti del servizio sanitario regionale competenti per merceologia o solo di ESTAR;

b) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) possono essere individuati soggetti incardinati nelle articolazioni organizzative degli enti del servizio sanitario regionale;

c) nei casi di procedure di scelta del contraente rientranti negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera d) i soggetti sono individuati dalla stazione appaltante o amministrazione contraente in relazione alla quale ESTAR svolge le attività di committenza ausiliaria.

2. Il RUP_CC procede con la richiesta di designazione dei soggetti per la nomina della commissione giudicatrice al responsabile dell'articolazione organizzativa competente di ESTAR e degli altri enti del servizio sanitario regionale individuando le professionalità necessarie in relazione all'oggetto all'iniziativa di acquisto. Nella suddetta richiesta viene comunicato il numero complessivo dei componenti la commissione giudicatrice che sono nominati per le operazioni di valutazione e selezione del contraente. Il numero dei componenti la commissione giudicatrice è, di regola, individuato tendendo a garantire, con particolare riferimento a procedure che prevedono l'affidamento di strumenti di acquisto, la rappresentatività degli enti del servizio sanitario regionale che utilizzano lo strumento medesimo.

3. Gli enti del servizio sanitario regionale procedono alla designazione autonomamente entro il termine indicato dal RUP_CC, di norma, non superiore a dieci giorni decorrenti dall'invio della richiesta.

4. Il RUP_CC può assumere il ruolo di commissario al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c). Possono far parte della commissione giudicatrice anche i componenti del collegio di progettazione, ove espressamente indicati dagli enti del servizio sanitario regionale in numero non superiore a uno, se la commissione giudicatrice è composta da tre componenti, o non superiore a due, nel caso i componenti siano cinque.

5. Il RUP_CC procede con la nomina della commissione giudicatrice sulla base delle designazioni pervenute attenendosi a criteri di competenza, multiprofessionalità, rotazione, trasparenza e di rappresentatività, in caso di procedure che prevedono la conclusione di strumenti di acquisto. In caso di designazioni in numero superiore al necessario il RUP_CC, verificati i criteri per la nomina a commissari sopra indicati, procede alla nomina previo sorteggio. I soggetti non sorteggiati possono essere nominati quali componenti supplenti.

6. La partecipazione ai lavori della commissione giudicatrice è da considerarsi attività di servizio a tutti gli effetti rientrante tra i compiti istituzionali dei soggetti nominati. All'atto dell'insediamento, i componenti della commissione giudicatrice approvano un cronoprogramma dei lavori, in coerenza con le tempistiche di affidamento previste. Dei lavori della commissione giudicatrice vengono redatti appositi verbali, anche in forma non sincrona.

7. ESTAR adotta, con particolare riferimento alle procedure di scelta del contraente rientranti negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), la disciplina di dettaglio per la nomina della commissione giudicatrice.



Sezione IV

DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 21.

Disposizioni sulle modalità di affidamento dei contratti specifici ed esecuzione dei contratti

1. Per garantire l'uniformità delle procedure interne agli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale adotta con deliberazione, su proposta del direttore generale di ESTAR, sentite le aziende sanitarie, linee guida contenenti le disposizioni organizzative e di dettaglio afferenti all'esecuzione dei contratti di cui all'art. 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, per quanto non previsto dal presente capo.

2. Gli enti del servizio sanitario regionale sono tenuti a uniformare i propri ordinamenti interni alle linee guida di cui al comma 1.

3. Per tutte le acquisizioni rientranti negli ambiti di cui all'art. 1, comma 3 ciascuna amministrazione contraente è tenuta, in utilizzazione di uno strumento di acquisto, a concludere un contratto specifico con il fornitore parte dell'accordo quadro o della convenzione con le modalità ivi previste.

Art. 22.

Modifiche contrattuali

1. Il RUP_CC procede, ai sensi dell'art. 120 del codice, ad approvare le modifiche allo strumento di acquisto che si rendono necessarie nel periodo di vigenza dello stesso. Le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettera *c)*, ove interessino un singolo contratto specifico, affidato da una amministrazione contraente in utilizzazione di uno strumento di acquisto messo a disposizione da ESTAR, sono disposte dalla stazione appaltante o dall'amministrazione contraente stessa. In tali casi il RUP_AC procede ad informare il RUP_CC circa la necessità della modifica. Ove la modifica comporti, altresì, un incremento del valore del contratto specifico nel limite di cui all'art. 120, comma 2 del codice, la stazione appaltante o l'amministrazione contraente potrà procedere solo se l'importo della variante sia ricompreso nell'importo residuo dello strumento di acquisto utilizzato. In tali casi il RUP_CC, previa richiesta della stazione appaltante o dell'amministrazione contraente, effettua le necessarie verifiche sulla capienza residua dello strumento di acquisto e rilascia idonea attestazione.

2. In tutte le ipotesi di modifiche contrattuali il RUP_AC cura l'adozione degli atti amministrativi necessari da parte degli organi competenti di ciascuna stazione appaltante o amministrazione contraente.

Art. 23.

Adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro

1. In tutte le procedure indette dalla centrale di committenza viene predisposto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 26, comma 3-ter del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. L'amministrazione contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto individuando i costi per la riduzione o l'eliminazione delle interferenze. In tutte le ipotesi in cui ESTAR svolge le funzioni di committenza ausiliaria, il documento unico per la eliminazione o la riduzione delle interferenze è, di regola, predisposto dall'ente del servizio sanitario regionale ove verranno eseguite le prestazioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Norme transitorie

1. Le disposizioni del Capo III si applicano alle procedure di gara i cui bandi siano stati pubblicati, o i cui inviti siano stati inviati, dopo la sua entrata in vigore.

2. Per le procedure avviate ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) fino alla scadenza dei relativi contratti si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R.

3. Per le procedure avviate ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R in quanto compatibili.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'art. 101.1, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 «Disciplina del servizio sanitario regionale») in materia di attività contrattuale dell'ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 7 ottobre 2025

GIANI

25R00367



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2025, n. 16.

Servizio volontario di vigilanza ecologica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
- n. 78 Ordinario del 23 settembre 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione riconosce la funzione del volontariato per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale e favorisce la partecipazione allo svolgimento delle relative attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV) aderenti agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore che svolgono le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche e che si avvalgono di volontari ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Attività del servizio volontario di vigilanza ecologica

1. Il servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito denominato servizio volontario, è svolto dalle GEV attraverso le seguenti attività:

a) vigilanza sullo stato di conservazione dell'ambiente, al fine di prevenire e accertare le violazioni della normativa regionale in materia ambientale che costituiscono illeciti amministrativi, nonché al fine di fare segnalazioni alle autorità competenti;

b) informazione dei cittadini sulla normativa regionale per la tutela ambientale e sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

c) partecipazione a programmi di informazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole;

d) collaborazione con le autorità competenti nelle operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o disastri di carattere ambientale;

e) collaborazione con le autorità competenti nella raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e al monitoraggio ambientale.

2. Il servizio volontario non dà luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo svolto a titolo gratuito e non sostituisce l'attività di vigilanza degli organismi a ciò istituzionalmente preposti.

Art. 3.

Organizzazione del servizio volontario

1. La regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario.

2. I soggetti gestori delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete natura 2000, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, nonché gli enti locali, anche in forma associata e su aree territoriali omogenee, possono avvalersi dell'attività delle GEV. A tal fine, stipulano convenzioni con gli enti di cui all'art. 1, comma 2, per lo svolgimento del servizio volontario sui territori di rispettiva competenza.

Art. 4.

Funzioni della regione. Regolamenti di attuazione e integrazione

1. La regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario al fine di assicurarne lo svolgimento unitario sull'intero territorio regionale; in particolare:

a) individua gli ambiti sui quali è esercitata l'attività di vigilanza delle GEV con riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

b) definisce gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione di cui alla lettera c), rispetto a quelli di cui all'art. 7, comma 1;

c) definisce le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica a GEV e dei corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, da attivare qualora sopravvengano modifiche sostanziali alla normativa in materia ambientale;

d) definisce le materie dei corsi di cui alla lettera c), la loro durata e il contenuto degli esami teorico-pratici e psicoattitudinali da svolgere davanti alla commissione regionale nominata ai sensi dell'art. 7, comma 2;

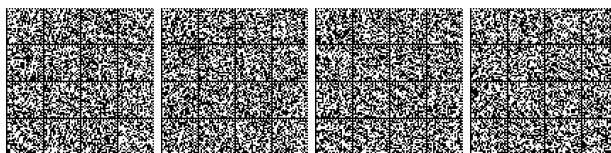
e) redige l'elenco degli idonei che hanno superato gli esami;

f) nomina le GEV, indicando l'ambito territoriale di rispettiva competenza e la specifica normativa oggetto dell'attività di vigilanza secondo quanto convenuto nelle convenzioni di cui all'art. 3, comma 2. La nomina è subordinata alla permanenza dei requisiti di cui all'art. 7 e decade automaticamente alla scadenza delle convenzioni;

g) istituisce e gestisce il registro delle GEV;

h) definisce il modello del distintivo delle GEV e le caratteristiche dei tesserini personali di riconoscimento;

i) definisce le linee guida per le modalità di organizzazione del servizio volontario, anche per la nomina e le competenze del responsabile del servizio;



j) definisce le linee guida per la redazione dei programmi di attività delle GEV;

k) definisce una modulistica unica per l'accertamento degli illeciti amministrativi da parte delle GEV;

l) revoca le GEV ai sensi dell'art. 9;

m) predispone gli schemi tipo delle convenzioni tra gli enti che intendono avvalersi delle GEV e gli enti di cui all'art. 1, comma 2, nel rispetto della normativa statale;

n) definisce le modalità e i criteri per la concessione e il riparto dei contributi ai fini del concorso regionale allo svolgimento del servizio volontario;

o) adotta specifiche direttive per l'organizzazione del servizio volontario da parte degli enti gestori delle aree naturali protette regionali;

p) definisce i criteri per la composizione della commissione regionale e le relative modalità di funzionamento. La partecipazione alla commissione regionale è a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati.

2. Per la definizione di quanto previsto dal comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), j), k), m), n) e p), la regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti di attuazione e integrazione ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello statuto.

Art. 5.

Funzioni degli enti che si avvalgono delle GEV

1. Gli enti che si avvalgono delle GEV:

a) selezionano gli enti di cui all'art. 1, comma 2, stipulano con gli stessi le convenzioni di cui all'art. 3, comma 2, nel rispetto della normativa statale vigente e le trasmettono alla competente struttura regionale;

b) trasmettono alla competente struttura regionale la relazione sulle attività svolte dalle GEV nell'anno precedente nell'ambito della convenzione, con l'elenco delle GEV effettivamente operative e utilizzate, nonché il programma delle attività che si intende realizzare per l'esercizio successivo con la relativa richiesta di contributi.

Art. 6.

Funzioni degli enti del terzo settore ai quali aderiscono le GEV

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2:

a) curano l'iscrizione dei propri associati aspiranti GEV ai corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);

b) stipulano le convenzioni con gli enti che si avvalgono delle GEV, mettendo a disposizione i propri associati che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GEV;

c) richiedono alla competente struttura regionale la nomina a GEV degli associati idonei alla relativa qualifica, previamente individuati;

d) iscrivono le GEV ai corsi di aggiornamento;

e) comunicano agli enti che si avvalgono delle GEV la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 7.

Art. 7.

Requisiti per l'idoneità alla qualifica a GEV. Nomina

1. Ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica a GEV di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

c) non aver riportato condanne penali definitive;

d) non avere in corso carichi pendenti;

e) non aver subito sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia ambientale;

f) gli ulteriori requisiti definiti dal regolamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).

2. Al termine dei corsi di cui al comma 1, le aspiranti GEV sostengono un esame davanti a una commissione regionale nominata dalla direzione regionale competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera p).

3. A seguito del superamento dell'esame di cui al comma 1, il presidente della regione, sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, nomina, con proprio decreto, le GEV, indicando l'ambito territoriale di rispettiva competenza e la specifica normativa oggetto dell'attività di vigilanza.

4. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è comunicata alla struttura regionale competente dagli enti che si avvalgono delle GEV e comporta la cancellazione dall'elenco degli idonei e la decadenza dalla nomina a GEV.

5. La perdita della qualifica di associato da parte del soggetto idoneo o della GEV è comunicata alla struttura regionale competente dagli enti che si avvalgono delle GEV ai fini della corretta tenuta dei rispettivi elenchi.

6. Le GEV operano nell'ambito territoriale definito dall'ente che si avvale delle stesse; nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e accertano le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

Art. 8.

Doveri delle GEV

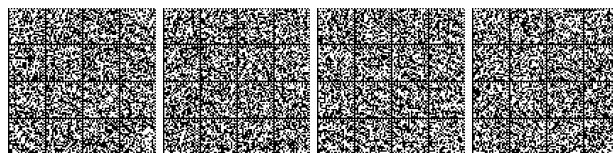
1. Le GEV nell'espletamento del servizio volontario devono:

a) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore mensili di servizio ad esse assegnato, dando comunicazione al responsabile del servizio volontario della disponibilità delle giornate e degli orari;

b) svolgere le attività nei modi, negli orari e nelle località indicati nell'ordine di servizio redatto dal responsabile del servizio volontario;

c) operare con prudenza, diligenza e perizia;

d) relazionarsi ai cittadini con spirito di servizio, correttezza e cortesia;



e) compilare in modo chiaro e completo i formulari e i rapporti di servizio, nonché i verbali, facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio;

f) portare il distintivo e qualificarsi esibendo il tessero personale di riconoscimento;

g) usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;

h) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori.

2. Alle GEV è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nell'ambito territoriale di competenza limitatamente alle giornate in cui svolgono il servizio volontario.

Art. 9.

Sospensione, revoca, dimissioni e decadenza dall'incarico di GEV

1. Gli enti che si avvalgono delle GEV propongono alla struttura regionale competente la sospensione dal servizio per un periodo non superiore a sei mesi qualora riscontrino irregolarità o violazioni nello svolgimento dei compiti assegnati alle stesse.

2. Nei casi di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei propri doveri che abbiano comportato la sospensione per almeno due volte, gli enti che si avvalgono delle GEV propongono alla struttura regionale competente la revoca della nomina e la cancellazione delle GEV dagli elenchi regionali.

3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa tecnica in conformità alla normativa vigente.

4. Il provvedimento di sospensione o di revoca è immediatamente notificato dalla regione al destinatario dello stesso, all'ente che si avvale della GEV e all'ente di cui all'art. 1, comma 2, al quale lo stesso è iscritto.

5. Nei casi di dimissioni o di revoca dall'incarico, nonché di decadenza ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f), e 7, comma 4, la GEV restituisce il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e le attrezzature personali.

Art. 10.

Contributi regionali

1. La giunta regionale, con cadenza annuale, approva il programma di riparto delle risorse da destinare, su richiesta, ai soggetti che si avvalgono delle GEV, per concorrere allo svolgimento delle attività del servizio volontario.

2. Il programma definisce, altresì, gli ambiti, gli obiettivi e le priorità annuali, nonché le modalità e i criteri per la concessione e il riparto dei contributi, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera n).

Art. 11.

Modifiche e abrogazione

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81 (Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori) le parole: «gli

ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61» sono sostituite dalle seguenti: «le guardie ecologiche volontarie».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore) le parole: «gli ispettorati ecologici onorari nominati in base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61» sono sostituite dalle seguenti: «le guardie ecologiche volontarie».

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'art. 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea) sono abrogati.

Art. 12.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in accordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo regionale per il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto da Guardie ecologiche volontarie (GEV)», con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l'anno 2026 ed euro 450.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il presidente: ROCCA

(Omissis).

26R00055



REGOLAMENTO REGIONALE 11 agosto 2025, n. 17.

**Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 66 - Supplemento n. 5 - del 12 agosto 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'allegato M-bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. L'allegato M-bis del r.r. n. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della definitiva attribuzione a ciascun dipendente del nuovo profilo professionale, secondo quanto disposto nell'allegato A al presente regolamento, continua a trovare applicazione il profilo professionale già attribuito.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

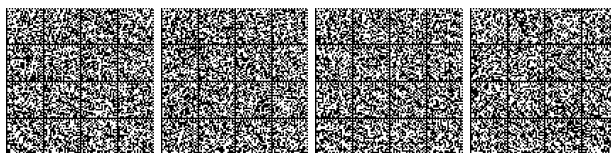
(Omissis).

26R00065

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-031) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 3,00

